

COINLEX.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ.

RISPOSTA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI CIRCOLARE.

risposta a
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

1. PREMESSA.....	4
1.1. Glossario	5
2. INQUADRAMENTO GENERALE.....	24
3. PARADIGMA INTERPRETATIVO	26
4. OSSERVAZIONI SULLA CIRCOLARE.....	31
Premessa.....	32
1. Quadro Tecnico Giuridico di riferimento.	34
1.1. Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo.....	40
1.2. Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8”19	41
1.3. La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale.....	42
1.4. Normativa ai fini dell’antiriciclaggio e monitoraggio fiscale.....	42
2. Regime fiscale ante legge di bilancio 2023	44
2.3.3. Redditi derivanti da token.	47
2.3.4. Redditi derivanti dallo staking.	49
2.3.5. Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).....	51
3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023	55
3.1. Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023.....	63
3.2. Deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022.....	67
3.2. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	71
3.2.1. Regime dichiarativo.....	73
3.2.2. Regime del risparmio amministrato.....	74
3.2.3. Regime del risparmio gestito	75
3.3. Obblighi a carico degli intermediari.....	76
3.4. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale.....	77
3.5. Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività.....	78
3.6. Rideterminazione del valore delle cripto-attività.....	80
3.7. Tassazione indiretta.....	84
3.7.2. Imposta di bollo.	84
3.7.3. Imposta sul valore delle cripto-attività	85
4. Regolarizzazione delle cripto-attività	89
5. Presupposti di territorialità.....	94
5. CONCLUSIONE	96

Spett. Agenzia delle Entrate
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE SCRITTA

I sottoscritti:

- STEFANO CAPACCIOLI, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Arezzo.
- PAOLO LUIGI BURLONE, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Novara.
- GIOVANNI ENRICO PASSARINI, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bologna.
- GIACOMO GORIA, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Genova.
- MAURO FINIGUERRA, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Imperia.

Con la presente intendono partecipare alla consultazione pubblica da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla Bozza di Circolare sul Trattamento Fiscale delle Criptoattività, Art. 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L’Agenzia delle Entrate, nella propria richiesta, ha individuato lo schema da utilizzare per elaborare ed inviare i contributi, diviso nelle seguenti parti:

- tematica;
- paragrafo della circolare;
- osservazione;
- contributo;
- finalità.

Si rileva tuttavia che la Circolare impiega oltre 17 pagine per definire l’ inquadramento tecnico delle cripto-attività, (pagg. 4 - 21) ed impiega ulteriori 20 pagine per descrivere la situazione del periodo ante legge di bilancio (pagg. 21-41), tra l’altro richiamando numerosi interventi di prassi e giurisprudenziali – risposte ad interpelli, risoluzioni e sentenze del Consiglio di Stato e della CGUE.

L'impostazione della circolare in consultazione richiede pertanto, a parere degli scriventi, una profonda rivisitazione metodologica generale, prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni sui temi trattati in essa, a partire dal contenuto dello stesso Glossario.

1. PREMESSA.

Il bitcoin, le criptovalute e le criptoattività hanno generato un campo di esplorazione in cui, purtroppo, fin troppi con fragili conoscenze tecniche e con solide basi giuridiche si sono avventurati nelle interpretazioni ricorrendo a schemi conosciuti: purtuttavia le argomentazioni proposte, pur apparendo condurre in una area di *comfort*, producono risultati sterili.

L'interprete deve quindi cedere il passo alla tecnologia, conoscere le determinanti, il funzionamento tecnico effettivo: in assenza di questo passaggio il rischio è di creare torri di avorio, tanto eleganti quanto inutili.

Le criptovalute hanno rivoluzionato il paradigma corrente attraverso decentralizzazione e disintermediazione: non esiste più in questo sistema un ente centrale, un soggetto di ultima istanza, intermediari necessari, un centro di comando o, addirittura, neanche un gruppo di persone.

Tale aspetto può apparire poco rilevante per chi intende concentrarsi su manifestazioni estrinseche: tale analisi denota i suoi limiti, dato che il diritto è stato costruito su alcuni archetipi fondamentali, vale a dire la distinzione tra *personae*, *res*, *actiones* e molte normative ne richiedono la necessaria presenza.

A ben osservare, le caratteristiche estrinseche delle criptoattività, valutate in senso statico, ingannano, conducono verso lidi confortevoli: appena viene introdotta la dinamicità, tali certezze si dissolvono come tenebre all'arrivare della luce.

Gli scriventi sono professionisti del diritto, con passione per la tecnologia che, nel corso degli anni, hanno studiato, divulgato, interpretato e operato cercando di coniugare solide basi tecnologiche con quelle giuridiche.

In primis occorre riscrivere il glossario in quanto basato su nozioni emanate in contesti diversi e per finalità diverse che, se riepilogate senza nesso logico-sistematico, rischierebbero di provocare solo confusione nei lettori.

È dunque molto importante agire nell'ottica della semplificazione e della disambiguità dei termini da utilizzare.

Il Glossario è fondamentale per la lettura del testo della circolare; dunque, sarebbe meglio inquadralo nella parte iniziale del documento, per dare ai lettori gli strumenti necessari a comprendere correttamente lo sviluppo successivo del documento. Inoltre, senza la piena conoscenza della parte tecnica, si rischia di giungere ad interpretazioni totalmente disconnesse dalla realtà e, talvolta, addirittura incomprensibili.

1.1. Glossario

TEMATICA: **6. Glossario**¹

<p><i>CASP (Crypto-Assets Service Providers)</i> <i>I fornitori di servizi di cripto-attività.</i></p>

Osservazione

La definizione non è coerente con il Regolamento UE 1114/2023.

Contributo

Il prestatore di servizi per le cripto-attività è la persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, autorizzata a tal fine.

I servizi e attività relativi a qualsiasi criptoattività sono:

- (a) fornire la custodia e l'amministrazione di cripto-asset per conto dei clienti;
- (b) gestione di una piattaforma di trading per cripto-asset;
- (c) scambio di cripto-asset in cambio di fondi;

¹ La Consultazione sulla parte del Glossario seguirà il seguente schema formale:

- paragrafo della circolare in corsivo riquadrato;
- osservazione, contributo e finalità in testo normale sotto.

- (d) scambio di cripto-asset con altri cripto-asset;
- (e) esecuzione di ordini di cripto-asset per conto di clienti;
- (f) collocamento di cripto-asset;
- (g) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-asset per conto dei clienti;
- (h) fornire consulenza su cripto-asset;
- (i) fornire gestione di portafoglio su cripto-asset;
- (j) fornire servizi di trasferimento di cripto-asset per conto dei clienti;

Finalità

Definizione coerente con il Regolamento UE 1114/2023.

Contratti per differenza (contracts for difference, CFD)

Strumenti derivati (diversi da opzioni, future e swap) nei quali l'acquirente e il venditore si scambiano la differenza tra il valore corrente di un determinato sottostante e il valore che lo stesso sottostante aveva al momento della stipula del contratto. Alla sottoscrizione del contratto, l'acquirente corrisponde solo una parte della liquidità necessaria per investire nel sottostante ("margine"), che viene poi aumentato se necessario sulla base dell'andamento del sottostante. I CFD sono prodotti complessi, a leva e negoziati fuori dai mercati regolamentati, utilizzati di solito a fini speculativi.

Osservazione

La definizione è relativa a strumenti finanziari connessi alla finanza tradizionale.

Contributo

Strumenti derivati (diversi da opzioni, future e swap) nei quali l'acquirente e il venditore si scambiano la differenza tra il valore corrente di un determinato sottostante e il valore che lo stesso sottostante aveva al momento della stipula del contratto. Alla sottoscrizione del contratto, l'acquirente corrisponde solo una parte della liquidità necessaria per investire nel sottostante ("margine"), che viene poi aumentato se necessario sulla base dell'andamento del sottostante. I CFD sono prodotti complessi, a leva e negoziati fuori dai mercati regolamentati, utilizzati di solito a fini speculativi.

Nel mercato delle criptoattività i CFD possono essere negoziati in piattaforme centralizzate con liquidazione in criptovaluta, ovvero in piattaforme decentralizzate con liquidazione in token.

Finalità

Ampliamento della definizione che permette di collegare uno strumento di finanza tradizionale all'utilizzo che ne viene fatto nell'ambito delle criptoattività e delle criptovalute, che in caso contrario rimarrebbe assolutamente incomprensibile.

Criptovaluta

species del più ampio genus delle cripto-attività

Osservazione

Nel glossario la definizione di criptovaluta è incomprensibile e a-tecnica. Occorre definirla correttamente, con chiarezza e in modo completo, non soltanto all'interno del testo, ma anche nella definizione del Glossario.

Contributo

Rappresentazione digitale di valore che può essere memorizzata e trasferita elettronicamente tramite la tecnologia di registro distribuito o tecnologia analoga, la cui utilità si esaurisce in sé stessa e all'interno delle piattaforme in cui viene utilizzata.

Finalità

Definizione coerente con la sostanza tecnica e funzionale, coerente con la sostanza contenuta nella Sentenza C-264/14 (senza deformazioni connesse al fatto che la causa trattata dalla CGUE si occupasse di una questione in ambito IVA).

Distributed ledger technology (DLT)

Tecnologia di registro distribuito in cui tutti i nodi di un sistema condividono una banca dati comune e contribuiscono alla sua tenuta e al suo aggiornamento in modalità non centralizzata, ricorrendo alla crittografia per l'autenticazione delle transazioni. La tipologia di DLT più conosciuta è la *blockchain*. L'articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 definisce "tecnologie basate su registri distribuiti" «*le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili*».

Il regolamento (UE) 858/2022 all'articolo 2 definisce al punto:

- 1) la «*tecnologia a registro distribuito (DLT)*» come «*una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei registri distribuiti*»;
- 2) il «*registro distribuito*» come un «*archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso*»;
- 3) il «*meccanismo di consenso*» come «*le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un'operazione*»;
- 4) il «*nodo di rete DLT*»: un dispositivo o un'applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito.

«*Le DLT - Distributed Ledger Technology - hanno a disposizione diversi meccanismi di consenso per convalidare qualsiasi nuova operazione o transazione che si verifichi sulla rete. I meccanismi di consenso più comunemente utilizzati sono:*

- *il sistema "proof-of-work" si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo - che si traducono in un elevato consumo di energia, per cui ogni validatore (chiamato 'miner') effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of-work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT;*

- *il sistema proof-of-stake assegna agli utenti quote di diritti di convalida in base alla partecipazione che hanno nella blockchain. In un sistema di questo tipo, i validatori non sono chiamati miner, ma 'forger' o 'staker'. Le quote possono essere misurate in modo diverso (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella blockchain come garanzia). I forger o gli staker devono avere una quota minima nella blockchain per poter partecipare al processo di verifica: essi 'puntano' (stake) i propri token per avere il diritto di verificare una transazione, e vengono ricompensati da una tassa di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione. Questo rende il*

processo di verifica molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un meccanismo proof of-work». (cfr. OCSE che, in "Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues" del 12 ottobre 2020 - traduzione non ufficiale).

La definizione di DLT è pleonastica, non specifica i termini del problema, e riporta numerose definizioni derivanti da normative emanate con finalità diverse da quelle descrittive e non necessarie allo scopo della circolare.

Contributo

Tecnologia di registro distribuito (DLT)

tecnologia di registri distribuiti tra i partecipanti. Si distingue tra permissioned, dove deve essere autorizzato l'accesso, e permissionless, dove l'accesso è libero. Inoltre, può essere pubblica, consultabile da chiunque, oppure privata (consultabile dai soli partecipanti).

Registro distribuito

un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni, che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso (Regolamento UE n. 1114/2023);

Meccanismo di consenso

le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un'operazione (Regolamento UE n. 1114/2023);

Nodo di rete DLT

un dispositivo o un'applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito (Regolamento UE n. 1114/2023);

Ledger

in italiano, libro mastro (in disciplina contabile più simile ad un libro giornale). Costituisce un registro sul quale vengono annotati dei dati in ordine sequenziale. È la base di un archivio.

Blockchain

protocollo della DLT, dove il ledger è composto da una catena di blocchi, un raggruppamento di transazioni verificate, validate e trascritte dai nodi che partecipano alla blockchain.

Sistema "proof-of-work"

si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo - che si traducono in un elevato consumo di energia, per cui ogni validatore (chiamato 'miner') effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete,

lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of-work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT;

Sistema “proof-of-stake”

È un sistema di validazione basato su “quote di convalida” derivanti dalle criptovalute “bloccate”. I validatori (‘forger’) partecipano al processo di verifica sulla base di diverse logiche (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella blockchain come garanzia) e vengono ricompensati da una commissione di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione.

Finalità

Definizione coerente con la sostanza tecnica e funzionale, riprendendo definizioni previste nel Regolamento UE 1114/2023.

Decentralised finance

un ecosistema emergente di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante l'organizzazione di servizi, simili a quelli bancari, costruiti su infrastrutture che presuppongono l'assenza di gerarchie, come la blockchain, o comunque meno centralizzati rispetto al sistema bancario.

Osservazione

La definizione di Decentralized Finance è parziale, fuorviante, troppo generale e senza alcuna connessione agli studi scientifici in corso.

Contributo

La "finanza decentralizzata" o De.Fi. consiste in un insieme di servizi relativi alle cryptoattività, simili ai servizi finanziari, ma svolti con il solo intervento degli utenti, senza intermediari, né autorizzati, né non autorizzati.

Di fatto la De.Fi. attua il principio del decentramento tecnico reso popolare dalle tecnologie blockchain e, infatti, si è sviluppata sulla scia delle innovazioni legate alle cryptoattività e, in particolare, la diffusione generalizzata degli *smart contract* e l'emergere di cryptoattività ritenute stabili, note come "StableCoin".

Finalità

Definizione coerente con la sostanza tecnica e funzionale che evita ambiguità.

Ethereum

è una blockchain, quindi una tecnologia a registro distribuito. Ethereum è la blockchain di riferimento (ma non l'unica) degli NFT perché questo tipo di token è stato generato per la prima volta con il suo standard ERC-721. Ethereum è dunque una rete di nodi basata su un unico computer canonico, la macchina virtuale Ethereum EVM. Ogni cambiamento di stato dell'EVM è automaticamente registrato e condiviso da tutti i nodi. La cripto-valuta nativa di Ethereum è Ether.

Osservazione

La definizione di Ethereum è parziale e fuorviante, troppo generale e senza alcuna connessione alle funzionalità.

Inoltre va introdotto nel glossario il Bitcoin, punto di partenza per la realizzazione delle criptoattività.

Contributo

Ethereum è un protocollo informatico alla base di una piattaforma decentralizzata che permette lo scambio di rappresentazioni digitali tra indirizzi e la creazione e pubblicazione peer-to-peer di algoritmi persistenti (*smart contracts*) creati in un linguaggio di programmazione cd. "Turing-completo".

La rappresentazione digitale denominata "ether" è l'unità di conto del sistema che rappresenta sia la criptovaluta, sia quanto necessario a compensare l'utilizzo della sua potenza computazionale per "implementare" gli *smart contract*.

I token sono una forma di *smart contract* e gli standard sviluppati conferiscono caratteristiche tecniche ad ogni token.

Finalità

Definizione coerente con la sostanza tecnica e funzionale che evita ambiguità ed incomprensioni tecniche.

Bitcoin - definizione mancante -

Osservazione

Va introdotto nel glossario il Bitcoin, punto di partenza per la realizzazione delle criptoattività.

Contributo

Bitcoin è un protocollo informatico che per primo ha introdotto una criptovaluta, a seguito della pubblicazione del white paper di Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, del 31 ottobre 2008.

Finalità

Definizione necessaria per comprendere il sistema.

Hibrid token

possono rientrare in una categoria piuttosto che in un'altra. Le singole categorie di token non si escludono a vicenda. Ad esempio dei security token o degli utility token possono anche rientrare nella categoria dei token di pagamento.

Osservazione

Il concetto di hybrid token è una definizione corretta nella prima frase: purtroppo tale definizione ha una utilità a fini IVA e non a fini delle imposte dirette, dato che il concetto di criptoattività è omnicomprensivo. La distinzione tra security token, utility token e token di pagamento ha una finalità di comprensione, senza alcun impatto giuridico sulla definizione. La frase “*Le singole categorie di token non si escludono a vicenda*” pare fuori contesto, ambigua e contraddittoria.

Il termine Hibrid è scorretto, il termine corretto è Hybrid, traduzione in inglese di ibrido.

Contributo

Hybrid token possono rientrare in una categoria piuttosto che in un'altra.

Finalità

Definizione corretta.

Initial Coin Offering (ICO)

sono un modo di raccogliere il capitale attraverso l'utilizzo della blockchain che prevede l'offerta agli investitori di una quantità determinata di cripto-valute o di token digitali.

Osservazione

La nozione di ICO è errata, parziale e fuorviante. L'offerta al pubblico di token segue le logiche del crowdfunding che non ha solamente finalità di investimento.

Contributo

ICO

L' ICO prevede l'emissione di un nuovo token, che spesso viene emesso in cambio di una delle principali valute virtuali come bitcoin o ether, o in alcuni limitati casi, in cambio di valuta a corso legale. Sebbene negli anni 2017 –2018 abbiano avuto una crescita enorme e siano stati strumento molto utilizzati, a seguito delle azioni della SEC e di altre autorità di supervisione, compresa la Consob, sono diminuite sensibilmente negli anni 2019 e seguenti, anche a seguito del fallimento di molte delle iniziative proposte agli investitori. La possibilità di emissione di token con facilità di scambio sui wallet (i protocolli ERC20 e simili) ha permesso di sviluppare il fenomeno delle Initial Token Offering.

Le ICO possono svilupparsi nelle forme centralizzate quali IEO (Initial Exchange Offering) ovvero decentralizzate quali IDO (Initial Dex Offering) ovvero IFO (Initial Farm Offering), nonché la fornitura di servizi (custodial wallet, Centralized Finance - CeFI).

Finalità

Definizione corretta.

Mining

processo tipico di alcuni protocolli di distributed-ledger, mediante cui le transazioni in criptovalute vengono verificate e aggiunte al registro delle transazioni da parte di miner che eseguono complessi processi informatici secondo un protocollo di proof of work.

Osservazione

La nozione di mining è incompleta.

Contributo

Mining

Si riferisce al processo in cui alcuni protocolli di registro distribuito mediante il quale le transazioni di criptovalute vengono verificate e aggiunte al libro mastro basato su un algoritmo di consenso, blockchain (registro delle transazioni). Il "miner" (la persona sulla rete che esegue i necessari processi informatici risolvendo per prima equazioni complesse, tipicamente sotto un protocollo di "proof-of-work") può avere diritto a (i) una ricompensa per il mining, pagata tramite l'attribuzione di nuova criptovaluta di nuova emissione, e/o (ii) una commissione che gli utenti destinano ai miner, volontarie ovvero obbligatorie, di importo variabile, fisso ovvero in percentuale sulla transazione a seconda delle regole del protocollo. Alcuni protocolli hanno sistemi di attribuzione di nuova criptovaluta secondo regole asintotiche (esempio Bitcoin è stata progettata per avere un'offerta massima limitata a 21 milioni di unità).

Finalità

Definizione corretta.

Moneta fiat

moneta che funziona non per il valore intrinseco del materiale di cui è fatta, ma per decisione ("fiat" ovvero "sia così") dell'autorità.

Osservazione

La nozione di moneta fiat è fuorviante non ha alcuna connessione con la normativa. Che il valore intrinseco del materiale di cui è fatta una moneta fosse il valore della moneta stessa, forse poteva essere considerata una parzialmente corretta definizione fino agli accordi di Bretton Woods e fino al 15 Agosto 1971.

Contributo

moneta avente corso legale senza alcun sottostante, per decisione ("fiat" ovvero "sia così") dell'autorità.

Finalità

Definizione corretta.

OAM

*indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)71;
71 Cfr. articolo 1, comma 1, lettera b), del DM 13 gennaio 2022.*

Osservazione

L'Organismo OAM è il tenentario del registro degli Operatori in Valute Virtuali.

Contributo

Aggiungere

Tenentario del Registro di cui all'art. 17-bis del d.lgs. 141/2010

Finalità

Definizione corretta.

Nessuna osservazione se non indicare che è il tenentario del Registro in cui si devono iscrivere i prestatori di servizi in valute virtuali (cd. VASP)

Stablecoin

Tipologia di cripto-valuta progettata per mantenere ancorata la sua valorizzazione ad un asset o paniere di asset. Ne esistono tipicamente due sottocategorie: asset-backed e algorithmic.

Osservazione

Le stable coins sono criptoattività e non criptovalute. La tipologia del token emesso di regola è quella di fungible token. Il valore stabile di riferimento può essere anche una valuta a corso legale.

Contributo

Criptoattività il cui valore viene reso stabile attraverso il riferimento ad una o più valute, ovvero ad uno o più asset (fisici o crittografici), o ad un bene, materiale od immateriale, sottostante, o ancora ad un algoritmo.

Finalità

Definizione corretta.

Security token

rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie).

Osservazione

I security token sono criptoattività, la cui definizione troverà soluzione nell'intervento da parte di ESMA (Regolamento UE 1114/2023), in particolare al fine di garantire una chiara distinzione tra, da un lato, le cripto-attività disciplinate dal presente regolamento e, dall'altro, gli strumenti finanziari. L'ESMA dovrebbe essere incaricata di emanare orientamenti sui criteri e sulle condizioni per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. La nozione di security token, peraltro, è stata dichiarata superata e inutile dallo studio del ROFIEG² e quindi può, in astratto, solo avere una funzione esclusivamente a fini IVA.

Contributo

Sono criptoattività che possono costituire strumenti finanziari (secondo le classificazioni emanate dall'ESMA) e/o rappresentare di diritti economici (di regola regolati in criptovaluta) legati all'andamento dell'iniziativa economica (ad esempio, il diritto di ottenere una quota dei ricavi, e/o di un margine).

Finalità

Definizione corretta.

Smart contract

programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse⁽⁷²⁾. Gli smart contract sono self executing, cioè, programmati per avere automatica esecuzione al verificarsi di un determinato evento, in esso memorizzato: potrebbero ad esempio automaticamente generare il pagamento di una percentuale al venditore sull'incremento di prezzo di ogni ulteriore vendita dell'NFT (c.d. diritto di seguito) consentendogli così di aumentare la liquidità del wallet personale a ogni trasferimento di questo strumento.

(72) Cfr. articolo 8-ter, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135.

²

Osservazione

La nozione di smart contract è fuorviante e non ha alcuna connessione con la realtà. Lo smart contract è un protocollo informatico che esegue soltanto le istruzioni ricevute e non contiene vincoli né obbligazioni. La definizione dell'art. 8-ter comma 2 del decreto legge n. 135/2018 peraltro non risponde alle definizioni accettate internazionalmente e mai ha avuto applicabilità stante l'assenza delle linee Guida dell'AgID.

Contributo

Smart Contract

Algoritmo persistente su una piattaforma di criptovalute che segue le logiche che sono state preimpostate in maniera autonoma e decentralizzata.

Gli smart contract sono protocolli informatici che facilitano, verificano e fanno rispettare la negoziazione o l'esecuzione di un contratto, permettendo talvolta la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale. Gli smart contract, di solito, hanno anche un'interfaccia utente e spesso simulano la logica delle clausole contrattuali.

Finalità

Definizione corretta.

Token

Rappresentazione digitale unitaria di una cripto-attività.

Osservazione

La definizione di token è incompleta poiché trattasi di definizione tecnica e non giuridica.

Contributo

Token

Sono protocolli informatici costruiti sulle piattaforme delle criptovalute (i c.d. "token" di secondo livello) cui attribuire ulteriori proprietà. La criptovaluta ha un proprio registro sul quale vengono memorizzati gli scambi, i token non hanno un proprio registro, ma utilizzano quello di una criptovaluta, pur con le stesse caratteristiche di scarsità, trasferibilità, incensurabilità. L'elemento distintivo del token è quindi quello di non essere nativo di una determinata piattaforma ma di essere ad essa intrinsecamente collegato.

L'emissione di una classe di token, a differenza della criptovaluta che necessita di una funzione di emissione, di un protocollo di consenso e di una comunità, si basa esclusivamente sullo sviluppo di uno *smart contract* sulla rete di una criptovaluta.

La tecnologia con cui vengono emessi i token (attraverso il *deploy* di uno *smart contract*) diventa sostanziale, poiché le funzionalità dipendono dall'architettura e dai protocolli utilizzati.

Finalità

Definizione corretta.

Token fungibili

I token si definiscono fungibili se sono uguali l'uno all'altro. Per essere considerato fungibile, un bene deve appartenere a una medesima categoria come per esempio il grano, il petrolio, il denaro. Una moneta da 2 euro ha esattamente lo stesso valore di un'altra moneta da 2 euro. Analogamente il valore di un bitcoin è identico a quello di un altro bitcoin, nonostante fluttui nel tempo. In generale, dunque, tutte le cripto-valute sono token fungibili poiché hanno l'obiettivo di funzionare come mezzo di scambio.

Osservazione

La nozione di token fungibili non è corretta poiché considera le criptovalute quali forme di token.

Contributo

Fungible Token (ERC-20)

È uno standard creato nel 2015 che consente alle Application Programming Interface (interfaccia di programmazione delle applicazioni o API), di emettere, trasferire e archiviare Fungible Token significa, in altre parole, che i Token hanno una proprietà che rende ogni Token esattamente lo stesso (per tipo e valore) di un altro Token.

Finalità

Definizione corretta.

Token non fungibili (NFT)

I token non-fungibili hanno la caratteristica di essere unici non sostituibili, non ripetibili e non divisibili. Tra i beni non-fungibili possiamo annoverare quadri, eventi musicali, contratti di vendita di un'automobile e in generale beni o servizi con qualità uniche e irripetibili, poiché esiste solo un originale, quel bene ha una proprietà distintiva che non permette uno scambio con qualcosa di simile. Si definisce NFT un certificato digitale basato sulla tecnologia blockchain e può essere acquistato e venduto online utilizzando varie valute o altre crypto-attività.

Osservazione

La nozione di Token non fungibili (NFT) non è corretta e rischia di ingenerare confusione, poiché unisce aspetti tecnici con aspetti giuridici, conducendo ad una definizione che rischia di indurre in errore i lettori e, in questo caso, anche gli stessi estensori.

Contributo

Token non fungibili (NFT)

Lo standard è stato creato a gennaio 2018 e permette l'implementazione di Application Programming Interface (API) per smart contract di Non-Fungible Token, abbreviati in NFT, introducendo tutta una serie di informazioni (eventi) come la proprietà del Token, il saldo dell'indirizzo, le approvazioni e il Token URL per avere i Metadati che possono connettere a diritti o a ulteriori dati.

La caratteristica degli NFT è che ogni singolo token è unico, indivisibile, trasferibile e riconoscibile.

Le sue caratteristiche dipendono dall'eventuale valore o diritto che viene connesso all'NFT dato che quest'ultimo non pare avere un valore, inteso quale unità di misura, né tanto meno pare rappresentare un diritto, come nel caso dei collezionabili, dei generativi, delle profile-pic o del soul bound token.

Finalità

Definizione corretta.

Staking

È un sistema di validazione delle transazioni che, a differenza del mining, è basato sull'impegno di proprie cripto-attività, una quota delle quali è bloccata dallo staker per un determinato periodo di tempo al fine di mantenere le operazioni su un particolare sistema di blockchain (proof-of-stake).

Osservazione

La nozione di staking non corrisponde alla realtà, in quanto l'attività svolta non è la validazione delle transazioni, bensì la messa a disposizione delle proprie criptovalute allo scopo di partecipare attivamente al meccanismo di consenso, anche se delegandolo a terzi.

Contributo

Attività di partecipazione al meccanismo di consenso della tipologia *proof-of-stake*, attraverso il "blocco" di una determinata quantità di criptovaluta per ottenere il diritto a validare un blocco di transazione ottenendo una ricompensa.

Finalità

Definizione corretta.

Utility token

rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l'utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).

Osservazione

La nozione di utility token rischia di essere fuorviante ed erronea.

Contributo

Si tratta di una cripto-attività destinata a fornire l'accesso digitale ad un bene o ad un servizio, disponibile mediante DLT, che è accettata solo dall'emittente della stessa ("utility token"). Gli utility token hanno finalità non finanziarie connesse al funzionamento di una piattaforma di servizi digitali sono considerati un tipo specifico di cripto-attività.

Finalità

Definizione corretta e coerente con il Regolamento UE 1114/2023.

Valuta virtuale o crypto-valuta
species del più ampio genus delle crypto-attività.

Osservazione

La nozione è criptica e autoreferenziale, ma soprattutto non fa alcun riferimento alle definizioni del diritto europeo e dell'ordinamento domestico. Inoltre può indurre in confusione perché la definizione “una species del maggior genus” non comprende le valute virtuali che non sono criptoattività!

Le criptovalute sono una parte delle valute virtuali, le cui nozioni non coincidono, anzi fanno riferimento a contesti difformi. Le criptovalute sono state definite in una separata voce.

Contributo

Valuta virtuale

Definita dall'art. 1 comma 1 lett. d) del D.lgs. 184/2021, ai fini penali: “valute virtuali” indica una rappresentazione digitale del valore che non è emessa o garantita da una banca centrale o un'autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta legalmente stabilita e non possiede uno status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferito, archiviato e scambiato elettronicamente.

Finalità

Definizione coerente con il diritto europeo e interno.

Wallet

Applicazione che viene utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche e private relative a crypto-attività. Utilizza generalmente la crittografia asimmetrica basata su una coppia di chiavi composta da una chiave pubblica e una privata. L'indirizzo digitale del wallet è una versione codificata crittograficamente dalla chiave pubblica. La chiave privata che l'accompagna viene mantenuta riservata per l'utente.

Osservazione

La nozione di wallet è carente e non ha alcuna connessione con la normativa.

Contributo

Wallet

Strumento di gestione dell'identità per connettere la (i) Core Identity (nucleo dell'identità) consistente nella conoscenza della chiave privata con (ii) Identità Pubblica consistente nell'indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate.

La connessione avviene partendo dalla chiave privata che genera il legame rappresentato dalla chiave pubblica che consente di disporre delle criptoattività. Il wallet è un'applicazione software (App) utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi crittografiche private, chiavi pubbliche e indirizzi pubblici, senza la presenza indispensabile di una terza parte né di un rapporto contrattuale.

Finalità

Definizione coerente con le definizioni a livello internazionale e rispettosa della natura giuridica del wallet.

Ulteriori definizioni mancanti nel Glossario.

Custodian wallet

Entità che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire criptovalute, sia nella forma proper custodian, intesa come servizio di mera custodia eseguenti esclusivamente le istruzioni dei clienti alla stregua di un servizio fiduciario sia nella forma di full custodian, inteso come sistema in cui il fornitore entra nella disponibilità delle criptovalute, gestendo chiavi private proprie nell'interesse altrui.

Self (non) custodian wallet

Strumento nelle diverse forme in cui l'utente ha direttamente ed esclusivamente la disponibilità delle proprie chiavi private.

Conto di cripto-attività

Conto detenuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività a nome di una o più persone fisiche o giuridiche e che può essere utilizzato per l'esecuzione di trasferimenti di cripto-attività (Regolamento UE n. 1113/2023);

Indirizzo auto-ospitato

Un indirizzo nel registro distribuito non collegato a nessuno dei soggetti seguenti: a) un prestatore di servizi per le cripto-attività; b) un soggetto non stabilito nell'Unione che presta

servizi analoghi a quelli di un prestatore di servizi per le cripto-attività (Regolamento UE n. 1113/2023);

Address

Indirizzo pubblico a cui le cripto-attività sono collegate; ogni piattaforma ha il suo sistema di codifica e di regola consiste in una stringa alfanumerica.

Transazione (TX)

Dati che vengono scambiati da un indirizzo pubblico (solitamente crittografato partendo da una chiave privata, *seed*) ad un altro. Nelle *blockchain bitcoin* oggetto delle tx sono i *bitcoin*.

DAO Token

Criptoattività che conferiscono diritti “amministrativi” e “partecipativi”

Criptoattività

Definita dall’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del D.P.R. 917 n. 31.12.1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette): “*Ai fini della presente lettera, per ‘cripto-attività’ si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*”.

VASP

Sono definiti VASP i:

b) *prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;*

c) *prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;*

2. INQUADRAMENTO GENERALE.

La risposta alla consultazione, pertanto, si dividerà in tre parti: la prima parte si occuperà di definire l'inquadramento generale delle dinamiche effettive del fenomeno; la seconda parte proporrà una interpretazione del testo della norma, quanto più coerente possibile ed, infine, la terza parte conterrà le osservazioni, seguendo lo schema proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Sfortunatamente la Circolare perde l'occasione di superare anni di incertezza sulla natura giuridica delle cripto-attività, rifugiandosi nella soluzione dell'approccio *case-by-case*, nonché partendo dall'errore di equiparare le valute virtuali alle valute estere, senza prendere alcuna posizione su aspetti rilevanti, quali ad esempio le permutate o gli altri proventi derivanti da detenzione di cripto-attività.

In realtà, a ben vedere, nella circolare solamente una minima parte è dedicata all'analisi della legge 197/2022.

La pretesa assimilazione tra valute estere e valute virtuali, peraltro mai presente nella Sentenza CGUE C-264/14, costituisce un rilevante errore interpretativo, che contrasta con la norma europea ed anche con quella domestica.

Le direttive UE 843/2018 e 713/2019 definiscono la valuta virtuale in maniera positiva: *“valuta virtuale” indica una rappresentazione digitale del valore che non è emessa o garantita da una banca centrale o un'autorità pubblica, non è necessariamente collegata a una valuta legalmente stabilita e non possiede uno status giuridico di valuta o denaro, ma che è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita, archiviata e scambiata elettronicamente*³.

3 La definizione è coerente anche nelle altre lingue: EN (18) “virtual currencies” means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or a public authority, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money, but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and which can be transferred, stored and traded electronically;

FR (18). «monnaies virtuelles», représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;

ES - (18) “monedas virtuales”: representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de

Il testo suddetto, trasfuso anche nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, chiaramente esclude le valute virtuali dalla definizione di valute estere, rendendo le due definizioni assolutamente inconciliabili concettualmente.

Il diritto europeo, dettagliatamente, esclude che le valute virtuali possano assumere qualsivoglia status giuridico di valuta o moneta, italiana o estera che siano, con la conseguenza che ostinarsi pervicacemente su un'equiparazione giuridica tanto impossibile introduce incertezza sulla portata della norma nei contribuenti che con essa dovranno misurarsi, ma anche nello stesso legislatore, come vedremo si seguito quando si affronterà il tema della legge di bilancio 2023.

La sovrapposizione delle due definizioni giuridiche è preclusa non solo nel diritto unionale, ma anche nell'ordinamento giuridico domestico.

Difatti il TUIR – Dpr 917/86 - prevede all'art. 67 co. 1 lett. c-ter) e co. 1-ter, le regole di tassazione delle valute estere, così come definite dall'art. 2 del Testo Unico delle Leggi Valutarie

Art. 2. Valute estere e lire di conto estero.

Valute estere sono:

- a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;*
- b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;*
- c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;*
- d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU (...).*

La stessa regola sino al 31.12.2022 è stata applicata, con il solo sostegno dei documenti di prassi, anche per la tassazione delle valute virtuali. Ora se il legislatore avesse voluto confermare questa equiparazione a livello fiscale avrebbe dovuto intervenire negli stessi commi lettere c) ter e comma

moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos;
DE - „18., virtuelle Währungen“ eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann;

1-ter dell'art. 67 introducendovi le valute virtuali, ovvero modificando le norme applicabili alla tassazione delle valute estere.

Invece il legislatore ha ritenuto necessario introdurre una nuova lettera all'art. 67, il c-sexies), provvedendo per addizione e non per modifica dell'esistente, scollegando definitivamente (qualora ce ne fosse stato bisogno), sia di fatto che di diritto, il trattamento fiscale delle valute virtuali da quello delle valute estere.

Dunque la norma stessa che introduce la tassazione delle criptoattività (al cui interno sono ricomprese la maggior parte delle valute virtuali), avviene per addizione (c-sexies) e non per interpretazione.

Orbene, fra le due fattispecie, dunque, l'inconciliabilità giuridica è assoluta, sia a livello civilistico che fiscale, così come a livello tecnico e definitorio.

In primis occorre riscrivere il glossario in quanto basato su nozioni emanate in contesti diversi e per finalità diverse che, se riepilogate senza nesso logico-sistematico, rischierebbero di provocare solo confusione nei lettori.

È dunque molto importante agire nell'ottica della semplificazione e della disambiguità dei termini da utilizzare.

3. PARADIGMA INTERPRETATIVO

L'interpretazione del trattamento tributario delle Criptoattività non può essere disgiunta dai principi approvati dal Parlamento Europeo il 4 ottobre 2022 nella Risoluzione⁴ sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain (2021/2201(INI))

In particolare, il Parlamento Europeo parte da una serie di documenti, analisi e relazioni avvenute a livello internazionale⁵, tra cui la relazione OCSE di cui al paragrafo precedente, prendendo atto che

⁴ Cfr. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0335_EN.html

⁵ OCSE, *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*, OCSE, Parigi, 2020. www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm, E.H.B.; FEYEN, Y. KAWASHIMA, R. MITTAL., *Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers*, 2022 Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37115>, OECD, *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*, OECD, Paris, 2022 <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività*

la rapida e massiccia diffusione delle cripto-attività a livello mondiale e le conseguenti dinamiche di mercato che si sono create, dimostrano la necessità di definire un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente per disciplinare il fenomeno e contrastare i potenziali problemi che potrebbero derivare dalla assenza di una regolamentazione che si muova sulle seguenti direttrici: tutela dei consumatori, tutela della stabilità monetaria e tutela dei mercati economico-finanziari.

Le riflessioni del Parlamento Europeo partono dalle difficoltà che gli Stati Membri incontrano nell'affrontare la natura transfrontaliera delle transazioni, nonché la crescente mobilità dei contribuenti e l'internazionalizzazione sempre più spinta delle operazioni economiche e dei modelli aziendali, nonché i rischi di doppia imposizione, da una parte, e della concorrenza dannosa di sistemi e meccanismi fiscali, aggressivi e complessi, dall'altra.

La presenza di cinque Stati membri su 27 che hanno adottato disposizioni giuridiche specifiche sulla tassazione delle cripto-attività, con 19 che dispongono di orientamenti amministrativi, congiuntamente agli sforzi a livello internazionale finalizzati a scambiare automaticamente dati rilevanti a livello OCSE, purtuttavia risente dell'ampia gamma di approcci diversi che gli Stati membri hanno adottato al riguardo, con il rischio che tali sforzi vengano resi vani.

Gli elementi su cui concentrare l'attenzione appaiono quindi le definizioni di evento imponibile, o meglio di fatto generatore dell'imposta, e di momento impositivo, da cui poi discenderanno, con un approccio giuridico-pragmatico, l'inquadramento nelle corrette categorie reddituali, le regole applicabili e l'informativa ai principi costituzionali della tassazione diretta ed indiretta, delle cripto-attività.

(COM(2021)0422), presentata il 20 luglio 2021, M. LAMENSCH, E. CECI, *VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues*, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, Ottobre 2018, <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/156408/VAT%20Fraud%20Study%20publication.pdf>, R. HOUBEN, A. SNYERS, *Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion*, Luglio 2018, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, <https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf>, J. OWENS, I. LAZAROV, N. OLIVEIRA COSTA, *Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax administration and policy*, October 2021, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Directorate-General for Internal Policies, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695458/IPOL_STU\(2021\)695458_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695458/IPOL_STU(2021)695458_EN.pdf), A. THIEMANN, *Cryptocurrencies: An empirical View from a Tax Perspective*, JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 12/2021, European Commission, Joint Research Centre, Seville, JRC126109.

Il nove giugno scorso è stato pubblicato nella GUE – Gazzetta Ufficiale UE - il Regolamento dei mercati delle cripto-attività (MiCA).

Il MiCA contiene la definizione giuridica di talune cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività creando un quadro normativo di riferimento per detto settore, sinora inesistente.

Anche se la politica tributaria in materia di imposte dirette è di competenza dei singoli Stati Membri, una forte cooperazione tra di essi rimane fondamentale e necessaria per rispondere alle sfide poste all'integrità del mercato unico e alla sostenibilità dei sistemi fiscali.

Un quadro di 27 approcci, significativamente diversi, alla tassazione delle cripto-attività potrebbe creare ostacoli rilevanti al raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale, nonostante gli sforzi comunitari di introdurre il coordinamento e la cooperazione a livello comunitario in materia di cripto-attività, nell'ottica di fornire un inquadramento giuridico uniforme in tutta l'UE e in linea con le norme internazionali.

Il Parlamento Europeo ha preso atto che, a differenza della finanza tradizionale, il mondo delle cripto-attività è talvolta organizzato in modo decentrato, rendendo più difficile ricorrere agli intermediari per assistere le autorità fiscali al fine di ottenere informazioni tributariamente rilevanti, dato che sono presenti solo gli Exchanger nell'intersezione tra il settore delle cripto-attività e il sistema finanziario tradizionale.

Il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione Europea a proporre soluzioni partendo dal presupposto che le cripto-attività debbano essere assoggettate a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra i sistemi fiscali e finanziari nazionali e tra i fornitori di servizi finanziari e gli altri operatori finanziari, pur nella consapevolezza che le decisioni in materia di imposizione diretta sulle cripto-attività spettano soltanto agli Stati membri.

Considerato che gli Stati Ue, almeno nel momento attuale, hanno deciso di disciplinare l'imposizione sulle cripto-attività in maniera invero molto differente, ma partendo da presupposti di base comuni, si ritiene necessario porre l'attenzione prima su detti elementi, ovvero sul fatto generatore d'imposta e poi sull'individuazione del momento impositivo.

Dall'analisi delle normative in vigore in alcuni Paesi Ue: Germania, Portogallo, Olanda, Malta, e in alcuni Paesi extra-comunitari, Svizzera e Usa, sembrerebbe emergere che l'imposizione, o la non imposizione, sulle cripto-valute si basi su tre elementi fondamentali:

- Il soggetto che produce le plusvalenze o i proventi, cioè persona fisica che agisce al di fuori del regime d'impresa o attività d'impresa in qualsiasi forma esercitata;
- L'esercizio di attività professionale o occasionale;
- Lo svolgimento di attività speculativa o conservativa.

Pertanto, l'elemento su cui occorre porre l'attenzione è la definizione del fatto generatore di imposta dato che:

19. riconosce che la definizione della base imponibile per le cripto-attività è una delle questioni centrali per la politica fiscale; osserva che attualmente non esiste una definizione standard di cripto-attività e dei tipi di attività che il termine dovrebbe includere; riconosce che la necessità di una siffatta definizione è una priorità principale nel quadro legislativo europeo al fine di garantire all'Unione una posizione di leader a livello internazionale; prende atto che l'OCSE, su mandato del G20, sta lavorando a un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che prevede la segnalazione e lo scambio di informazioni in relazione alle cripto-attività;

20. ritiene che sia necessaria una definizione chiara e ampiamente accettata delle cripto-attività a fini fiscali; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle cripto-attività; insiste sulla necessità di garantire la coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le cripto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi, la direttiva sulla cooperazione amministrativa e altre iniziative antiriciclaggio) e, soprattutto, di salvaguardare la certezza del diritto e la stabilità;

21. sottolinea che, in relazione alle cripto-attività, vi possono essere varie soluzioni per definire un "fatto generatore dell'imposta", come la creazione di monete attraverso il mining, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività, un hard fork o lo staking di cripto-attività; osserva che è necessario individuare una definizione coerente di

"fatto generatore dell'imposta" al fine di garantire un livello di tassazione adeguato, evitando nel contempo casi di doppia imposizione;

22. invita la Commissione a presentare una valutazione sulla conversione di un tipo di cripto-attività in un altro e a presentare opzioni sulla definizione di "fatto generatore dell'imposta", tenendo presente il rischio di un notevole aumento del numero di fatti generatori dell'imposta, dando luogo nel contempo a notevoli problemi di valutazione; invita la Commissione a verificare la possibilità che la conversione di una cripto-attività in moneta fiduciaria possa essere una scelta più appropriata come fatto generatore dell'imposta, qualora siano stati realizzati guadagni;

Il Parlamento Europeo ha preso atto come il sistema delle criptoattività non segua le logiche del sistema finanziario tradizionale e che conseguentemente è arduo ricomprendere tali fenomeni negli schemi attuali, con il rischio di forum shopping, salti di imposta e distorsione del mercato digitale, poiché le criptoattività ivi incidono e le eventuali terminologie differenti per attrarre le criptoattività in un regime tributario possono generare incertezza e una minaccia per l'integrità del mercato unico stante la compromissione della cooperazione transfrontaliera.

La definizione del fatto generatore di imposta, del momento in cui si verifica, la sua stima e la tipologia di tassazione da adottare, diventano elementi finalizzati al mantenimento dell'integrità del mercato⁶.

Gli ulteriori aspetti rilevanti sono l'invito alla parità di trattamento rispetto ad attività non virtuali e ad esplorare i principali eventi imponibili delle principali forme di reddito associate alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l'emissione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con moneta avente corso legale, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto, come indicato al punto 22 della Risoluzione.

⁶ 36. ricorda che l'obiettivo principale di un mercato unico dell'UE pienamente integrato richiede un approccio comune alla tassazione delle cripto-attività, nel rispetto dell'insieme di competenze stabilite dai trattati; invita pertanto il Consiglio, riunito nella sua formazione ECOFIN, ad avviare con il Parlamento un dialogo strutturato su tale questione; invita inoltre il presidente dell'Eurogruppo a portare avanti il dibattito sulla tassazione delle cripto-attività tra i ministri delle Finanze della zona euro;

Il Parlamento Europeo invita la Commissione e i Paesi a riflettere su un approccio pragmatico, adeguando continuamente la normativa domestica di ciascuno di essi per evitare fenomeni di competizione dannosa fra di essi e per sottoporre ad imposizione, secondo i principi sanciti dalle singole Costituzioni nazionali, la produzione di redditi che avvenisse attraverso i meccanismi tecnologici su cui si basano le cripto-attività.

Il fatto generatore d'imposta non può rimanere indeterminato o essere talmente ampio da impedire qualsivoglia attività nel mondo cripto, anche se non può neppure essere definito in modo troppo restrittivo o limitato.

Occorre individuare gli elementi fondamentali che permettano di dimostrare che un reddito si è effettivamente prodotto in capo al contribuente, individuando anche il momento impositivo, ovvero il momento nel quale quel reddito, reale e non digitale, è effettivamente e definitivamente entrato nella disponibilità del contribuente stesso.

Dopo aver individuato questi elementi occorre inoltre individuare le salvaguardie per i contribuenti, secondo le intenzioni dei vari legislatori dei Paesi membri, nell'ottica di decidere se permettere lo sviluppo degli strumenti di finanza tecnologica o meno, come ad esempio, decidere di non tassare l'approccio conservativo degli utenti e di punire invece l'intento speculativo, ottenendo così indirettamente, un diverso e più prudente atteggiamento dei contribuenti, che permette al sistema, di "rispondere", quasi autonomamente alla incontrollata e spesso rischiosa diffusione delle cripto-attività.

4. OSSERVAZIONI SULLA CIRCOLARE.

Il contributo indicherà la frase oggetto di consultazione, con l'osservazione spiegata, il contributo e la finalità.

Stante il poco tempo concesso, in argomento sì complicato, gli scriventi, oltre che intervenire in premessa sulla stessa impostazione della circolare e sulla opportunità di trattazione di argomenti non strettamente pertinenti alla norma da illustrare, si sono concentrati sugli aspetti di essa maggiormente rilevanti ai fini della applicazione della nuova normativa.

Premessa

Premessa

La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

Osservazione

La legge di bilancio non ha modificato alcunché, bensì ha introdotto una nuova normativa, ad oggi non prevista dall’art. 67 del TUIR.

Contributo

La legge di bilancio 2023 ha introdotto la disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

Finalità

L’interpretazione deve essere coerente con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 410 del 1995.

[omissis]

In tale quadro, è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Osservazione

I fatti generatori di imposta seguono uno schema rigido come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 410 del 1995, ove la capacità contributiva è quella ritenuta come tale dal Legislatore.

Contributo

Eliminare la frase.

Finalità

L’interpretazione deve essere coerente con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 410 del 1995.

La presente circolare, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti sulla tassazione delle operazioni, principalmente, in “cripto-valute” e sui relativi proventi, fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023).

Osservazione

I documenti di prassi sono una risoluzione ministeriale e alcune risposte ad interpelli relativi alle valute virtuali, e non alle criptovalute, peraltro in un Glossario carente di una loro definizione.

Si ricorda che la prassi non ha valore di legge, ma è definita quale “mero parere” vincolante per la sola Amministrazione Finanziaria, dalla Corte Costituzionale; quindi, si ritiene che non possa fornire “chiarimenti” sulle disposizioni di legge, bensì possa solo indicare orientamenti interpretativi che, secondo la Sentenza a SSUU della Corte di Cassazione, non ha validità cogente neanche all’interno della stessa Amministrazione (SSUU Cass. 23031/2007).

Contributo

La presente circolare, dopo aver fatto un excursus sugli orientamenti forniti sulla tassazione delle operazioni, principalmente, in “valute virtuali” e sui relativi proventi, fornisce orientamenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023) che superano detta prassi.

Finalità

L’interpretazione deve essere coerente con la norma e con i principi esposti dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

[omissis]

Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”, DLT)

Osservazione.

La norma di cui alla lettera c-sexies) dell’art. 67 del Tuir, non comprende ogni fenomeno reddituale riconducibile alle casistiche indicate nella locuzione della circolare; infatti, di “trasferimento” di “valori” e di “diritti” non si parla nella norma, dunque ci si deve limitare ai fenomeni reddituali derivanti dalle casistiche previste nell’art. 1 comma 126 della Legge di bilancio 2023, ovvero: “rimborso”, “cessione a titolo oneroso”, “permuta” o “detenzione”.

Contributo

Nell'ambito applicativo della norma rientrano le categorie ivi previste.

Finalità

L'interpretazione deve essere coerente con la norma e con i principi esposti dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non potendo discriminare uno strumento solamente per la tecnologia che utilizza.

1. Quadro Tecnico Giuridico di riferimento.

[omissis]

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (DLT), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.11 Il registro è “distribuito” in quanto è composto da unità indipendenti (“nodi”) invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l’accesso delle altre.

Osservazione.

La ricostruzione è errata, dato che lo sviluppo non si è avuto con la tecnologia di registro distribuito ma con gli *smart contract* che hanno permesso la creazione di token e la creazione di piattaforme decentralizzate. Lo sviluppo non è quindi derivante dalla tecnologia, ma dal mercato.

Contributo

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è iniziata e si è evoluta di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (DLT), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.11 Il registro è “distribuito” in quanto è composto da unità indipendenti (“nodi”) invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l’accesso delle altre.

Finalità

La correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica che ha portato alla introduzione della tassazione sulle operazioni in criptoattività.

La blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede l'archiviazione delle informazioni in "blocchi" che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili. Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni.

Osservazione.

Il termine blockchain è utilizzato in maniera impropria essendo un termine giornalistico (coniato da "Economist" nel 2017) e non ha finalità di archiviare le informazioni in blocchi, bensì di utilizzare il sistema dei blocchi per la immutabilità cronologica (ancorché non tecnica) delle transazioni.

La immutabilità quindi non è assoluta, bensì relativa (basti pensare all'*hard fork roll back* di Ethereum nel 2016), con il *trade-off* tra velocità di inserimento delle transazioni in un blocco e aumento dell'immutabilità.

I sistemi decentralizzati, il cui meccanismo di consenso si basa su un'organizzazione di dati in catena di blocchi (cd. "*blockchain*"), hanno una base di dati consistente nelle transazioni e con spazio limitato, con la conseguenza che la varietà è qualitativa e non quantitativa.

Manca qualunque riflessione sulla decentralizzazione

Contributo

I sistemi basati su tali tecnologie, ed in particolare quelli che utilizzano una blockchain, hanno la caratteristica di essere decentralizzati, e quindi indipendenti da enti centrali per il proprio funzionamento. I registri hanno uno spazio limitato e contengono per lo più i dati delle transazioni tra i diversi *address*.

Finalità

La correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

Le cripto-attività possono essere distinte in due categorie:

1) "unbacked crypto-assets", cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un'attività di riferimento (es. bitcoin, e le cd. "stablecoins algoritmiche", il cui meccanismo di stabilizzazione è basato su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato);

2) "asset linked stablecoins", cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, etc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat¹² (es. euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività.

12 Cfr. Glossario.

Osservazione.

La classificazione è errata, non rinvenibile in dottrina o in letteratura, e con poco senso anche da un punto di vista tecnico.

Le *stablecoin* algoritmiche per altro hanno dei sottostanti (es. DAI), ancorché rappresentati da altre cripto-valute.

In ogni caso le definizioni rischiano di ingenerare confusione, sia perché non è chiaro quale sia l'elemento che differenzia le due cripto-attività, sia perché intervengono, in modo trasversale e poco chiaro, sulla stessa tassonomia di riferimento introdotta dalla MICAR (ART, EMT e Utility token).

Contributo.

Eliminare la frase.

Finalità.

La correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

Sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una distinzione delle cripto-attività nelle seguenti tipologie¹³:

- *“token di pagamento” o cripto-valute (“payment” o “currency token”), ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;*
- *“security token”, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);*
- *“utility token”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo);*
- *“non-fungible token” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente intercambiabili.*

13 Cfr. Glossario.

Osservazione.

La classificazione proposta confonde una classificazione derivante dalla funzione economica utilizzata a fini del diritto dei mercati finanziari in Svizzera con aspetti tecnici, per altro con una certa confusione terminologica e concettuale.

Le criptovalute hanno finalità, concezioni e funzionamento diverso dai token di pagamento, che peraltro non sono né costituiscono mezzo di pagamento.

La definizione del payment token ha la finalità della verifica della possibile applicabilità delle normative bancarie. Ed in ogni caso non sono accettati aprioristicamente, ma necessitano sempre di un accordo fra parti.

Per le ulteriori definizioni si rimanda alle proposte di modifica delle definizioni del glossario.

La distinzione proposta contiene infine la definizione di NFT, che non risulta corretta, in quanto questa cripto-attività deve essere definita tecnicamente in modo autonomo e non attraverso la natura giuridica dei beni che essa potrebbe rappresentare. Di per sé un NFT non rappresenta, né tantomeno può rappresentare, alcunché.

Cercare di estendere categorie concettuali conosciute e sistemi tradizionali e conservativi ad un mondo che segue logiche totalmente diverse, purtroppo, rende ogni tentativo di tassonomizzazione molto difficile se non impossibile, dunque forse meglio lasciare spazio alla diffusione di categorizzazioni semplificative, al di fuori degli orientamenti sulle norme, semmai facendo riferimento rigoroso e scientifico alla sola tassonomia del MiCAR (ART, EMT, Utility token) piuttosto che introdurre informazioni che potrebbero banalizzare l'importanza del documento.

Contributo.

Eliminare la frase.

Finalità.

La correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

Tali strumenti sono utilizzati in considerazione del fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (token di attività), al quale è garantito l'accesso esclusivo per mezzo della crittografia, per cui un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti.

Osservazione.

La frase non è completa poiché tralascia il fatto che il token segue le proprie logiche (trasferimento, proprietà) , mentre il diritto da esercitare non è nel codice, bensì in una terza parte, rispetto al codice, che rende tale diritto esercitabile.

Contributo.

Eliminare la frase.

Finalità.

Correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

Il token è il gettone virtuale che consente tale esercizio e per tale scopo è dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere. Più tale bene o prestazione è diffusa e standardizzata e più aumentano le potenzialità di un token come mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore (caratteristiche della moneta). In altri termini, il valore del token dipende dal “contesto” in cui viene accettato come strumento rappresentativo, come ad esempio una fiches, un buono pasto o un titolo azionario. I token più diffusi nell’attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o “valute virtuali”).

[OMISSIS]

Osservazione.

L’affermazione è deviante ed inconferente. Il token - che è differente dalla cripto-valuta - di per sé non è dotato di alcun valore, né tantomeno da solo è in grado di annettersi diritti e/o valori. L’unico concetto giuridico è la cripto-attività che è una rappresentazione digitale di valore.

Le caratteristiche tecniche dei token ne generano la fungibilità o l’infungibilità e non tanto i diritti ovvero le prestazioni ad essi connessi che costituiscono l’elemento estrinseco.

Non è sicuramente la standardizzazione della prestazione o del bene che ne generano l’accettabilità, con ricostruzione assolutamente inconferente e fuori da qualsivoglia logica: difatti il riferimento a strumenti come fiches, buoni pasto o titoli azionari, riconducibili al mondo dei servizi e della finanza tradizionali, non può essere applicato all’ecosistema delle criptoattività.

La frase “*I token più diffusi nell’attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o “valute virtuali”)*” non fa riferimento alla realtà, poiché è sufficiente verificare su un qualsiasi aggregatore di informazioni di mercato per rendersi conto che le criptoattività maggiormente diffuse sono il bitcoin e l’ether, che sono criptovalute.

Le valute virtuali sono definite nel glossario e non sono token di moneta elettronica ma con definizione più ampia abbracciano tutti le rappresentazioni digitali di valore in possesso dei requisiti definiti dalla direttiva UE 843/2018 e 713/2019.

Contributo.

Eliminare la frase.

Finalità.

Correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

*Come già accennato, dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”). In sostanza, i wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento. Poiché un token è un sistema di informazioni gestite attraverso un registro distribuito (DLT), esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale.
Questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di vista normativo.*

Osservazione.

La ricostruzione tecnica è errata.

Il funzionamento del sistema è molto diverso da quanto descritto, inoltre il wallet viene confuso con uno strumento di autenticazione.

Nessuna chiave pubblica costituisce l’indirizzo, nessun codice criptato, la blockchain non è un’applicazione, il wallet non è un dispositivo elettronico e non conserva alcunché.

L’inquadramento dal punto di vista normativo diventa complesso ed ogni forzatura per creare e riprodurre categorie tecniche note, seppur non applicabili alle cripto-attività, provoca confusione e incertezza sulla portata della norma.

Contributo.

Eliminare la frase o rinviare alla letteratura (tecnica) in merito.

Finalità.

Correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

1.1. Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo

1.1. Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo

In assenza di una specifica disciplina fiscale, stante l'utilizzo di cripto-attività (utility token, security token, currency token, NFT) allo scopo di generare redditi, il trattamento fiscale applicato dipende dalla valutazione case by case tenendo conto della funzione economica ovvero dell'utilizzo delle stesse.

Osservazione.

Il paragrafo appesantisce la circolare senza apportare alcunché agli aspetti tributari. È necessario inserire qui la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 ottobre 2022, prima delle riflessioni sul Regolamento UE 1114/2023.

Contributo.

Inserire il paradigma interpretativo generato dal paradigma interpretativo.

Finalità.

Correttezza della spiegazione è necessaria per comprendere la dinamica del sistema.

Conseguentemente, nelle more di una definizione civilistica delle cripto-attività sia a livello nazionale sia a livello unionale, il legislatore nazionale con le previsioni contenute nella legge di bilancio 2023 ha previsto una apposita disciplina fiscale, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la tassazione di tutte le tipologie di reddito derivanti dal possesso di cripto-attività introducendo una nuova categoria reddituale tra i redditi “diversi” di cui all'articolo 67 del Tuir (lettera c-sexies).

Osservazione.

La definizione civilistica delle criptoattività (e delle valute virtuali e delle criptovalute) è sicuramente aliena al concetto di valute estere, come da direttive UE 713/219 e 843/2018 ove è prevista nella definizione la frase “*non possiedono lo status giuridico di valuta o moneta*”.

La definizione civilistica è rinvenibile nella sentenza 18 del 21.01.2019 del Tribunale di Firenze che indica le valute virtuali quali beni.

La scelta da parte del legislatore di individuare nel reddito generato attraverso le operazioni in criptoattività quale capacità contributiva è riferita alle sole tipologie di operazioni individuate al comma 126 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023.

Contributo.

Conseguentemente, stante le attuali definizioni di criptoattività a livello unionale e dell'esclusione delle valute virtuali dal novero delle valute estere, il legislatore nazionale con le previsioni contenute nella legge di bilancio 2023 ha previsto una apposita disciplina fiscale, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la tassazione di alcune tipologie di reddito derivanti dall'utilizzo di cripto-attività introducendo una nuova categoria reddituale tra i redditi "diversi" di cui all'articolo 67 del Tuir (lettera c-sexies).

Finalità.

Correttezza della spiegazione e ricostruzione giuridica.

1.2 Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la "DAC8"19

*Parallelamente al regolamento MiCA, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva in materia di cooperazione amministrativa (nel seguito, DAC8) volta a rendere ancora più efficace ed efficiente lo scambio di informazioni in ambito fiscale, prevedendo, tra l'altro lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione alle transazioni che hanno a oggetto cripto-asset.
[omissis]*

Osservazione.

L'analisi della DAC8 in questa circolare è inutile poiché non riferibile alla legge 197/2022. La DAC8 ancora non è stata approvata e ancora non promulgata in GUUE

Contributo.

Può bastare questa frase eliminando tutto il resto per ridurre la ridondanza della circolare.

Finalità.

Rendere la circolare maggiormente leggibile in ottica di semplificazione.

1.3. La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale.

[omissis]

Pertanto, ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Tuir e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo testo unico.

In altri termini, con riferimento a tali strumenti non trova applicazione la citata lettera c-sexies).

[omissis]

Osservazione.

In nessuna parte dell'art. 67 si trova la prevalenza della sostanza sulla forma, anzi il diritto tributario, stante la riserva di legge, deve basare la propria interpretazione partendo dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Contributo.

Tutti i redditi derivanti da operazioni sulle criptoattività rientrano nel disposto di cui all'art. 67 comma 1 lettera c-sexies.

Finalità.

Rispettare il testo della norma e la riserva di legge.

1.4. Normativa ai fini dell'antiriciclaggio e monitoraggio fiscale

Le valute virtuali rientrano in una più ampia categoria che viene definita cripto-attività, che ricomprende, come illustrato, diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca qualificazione giuridica.

Osservazione.

La proposta di Regolamento Antiriciclaggio prevede il superamento della nozione di valuta virtuale estendendo gli obblighi ai CASP.

La legge 197/2022 non introduce alcun nuovo elemento in merito alla normativa antiriciclaggio e quindi sembrerebbe inutile e superfluo inserire questo argomento nel documento illustrativo delle nuove norme fiscali sulle cripto-valute.

Contributo.

Ridurre al minimo il paragrafo.

Finalità.

Rendere la circolare maggiormente leggibile ed in linea con le norme.

Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 849/2015) e, successivamente, dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 in recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 843/2018), all'articolo 1, comma 1, lettera qq), definisce la "valuta virtuale": «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

Osservazione.

La definizione della normativa antiriciclaggio non ha alcun effetto a fini tributari essendo limitata ai fini propri di tale disciplina, sebbene le due normative trovino a volte definizioni mutate e incroci operativi. Tuttavia si richiama, per rispetto della legittimità costituzionale non essendo allineata alla definizione prevista dalla direttiva 843/2018.

Contributo.

Riportare la definizione della *direttiva UE 843/2018*.

Finalità.

Rendere la circolare maggiormente leggibile ed in linea con le norme.

*La riportata definizione non qualifica le valute virtuali in termini tali da ricondurle a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni mettendone in luce tre elementi caratteristici: la rappresentazione di un "valore", la natura digitale di tale rappresentazione e quella di non essere emesse né garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica.
[omissis]*

Osservazione.

L'elemento centrale della definizione di valute virtuali è l'elemento "mezzo di scambio", anche in relazione all'analisi storica ed ermeneutica della direttiva UE 843/2018.

Contributo.

La riportata definizione non qualifica le valute virtuali in termini tali da ricondurle a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni mettendone in luce tre elementi caratteristici: la rappresentazione di un “valore”, la natura digitale di tale rappresentazione e quella di costituire “mezzo di scambio” non emesso né garantito da una banca centrale o da un’ autorità pubblica.

Finalità.

Interpretazione corretta che non ingeneri confusione.

2. Regime fiscale ante legge di bilancio 2023

*Come detto in precedenza, in assenza di una specifica normativa vigente applicabile al sistema delle cripto-attività (e in particolare alle cripto-valute), l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni secondo un approccio case by case in risposta a molte istanze di interpello da parte dei contribuenti aventi ad oggetto principalmente quesiti relativi alla detenzione trasferimento di cripto-valute.
[omissis]*

Osservazione.

Gli interpelli sono risposte ad istanze poste dai contribuenti, i cui casi concreti non sono noti e che sono in ogni caso valide, sempre sotto il profilo orientativo e non giuridico, soltanto per gli specifici casi che hanno affrontato.

Si ritiene dunque, vista anche la prudente affermazione inserita dall’Agenzia delle Entrate nel documento più volte, sulla necessità di valutare “caso per caso” ogni fattispecie che presenti dubbi interpretativi, che dette risposte ad interpello non possano assumere valore interpretativo generale delle norme di legge commentate.

La Circolare non affronta né analizza in alcuna forma e/o in alcuna maniera il comma 127 dell’art. 1 della legge 197/2022 definita, peraltro con una dizione “esotica” quale “Norma Transitoria” di cui non ha alcuna caratteristica.

Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68,

comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico»

Tale norma non costituisce né può costituire una norma transitoria, poiché hanno la finalità di chiudere specifiche riforme legislative, dirette espressamente allo scioglimento di antinomie che si verificano nel passaggio da una legge precedente ad una successiva e a rendere più graduale il suddetto passaggio.

La norma, invece, appare quale unico paradigma impositivo per quanto concerne il periodo di imposta precedente al 31.12.2022, stante l'assenza di qualsivoglia norma.

Tale disposizione non era prevista nel Disegno di Legge ed è stata introdotta durante la discussione, costituendo, peraltro, una norma di dubbia legittimità costituzionale per gli effetti retroattivi.

La norma prevista nel comma 127, purtuttavia, effettua un generico rimando all'art. 67 del TUIR senza specificare la fattispecie impositiva, specificando solamente che la determinazione segue le regole dell'art. 68 comma 6 del TUIR che riguarda genericamente le fattispecie di cui alla lettera c, c-bis e c-ter dell'art. 67 del TUIR.

È indubbio che l'introduzione della fattispecie impositiva della lettera c-sexies) travolga l'impostazione che conduceva nell'alveo delle fattispecie tipiche dell'art. 67, stante l'assoluta inconciliabilità tra criptoattività (valute virtuali) e valute estere o altre fattispecie residuali dello stesso art. 67 del TUIR.

Le fattispecie di redditi diversi di capitale precedenti alla legge 197/2022 che ha introdotto la lettera c-sexies) dell'art. 67 Tuir, devono essere considerate necessariamente estranee alle operazioni aventi ad oggetto le criptoattività poiché il comma 127 non fa alcun riferimento alle categorie ivi previste.

La questione che si pone è se tale norma possa avere una valenza "astrattamente" interpretativa e quindi se, anche in astratta ipotesi, fosse possibile interpretare l'articolo 67 del TUIR nella direzione in cui i redditi derivanti da criptoattività fossero imponibili ritenendo esistente una qualsivoglia norma di chiusura tendente ad attrarre a tassazione i redditi derivanti dall'utilizzo di capitale.

La norma transitoria prevista dal comma 127 indica nell'ultimo periodo "*Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'art. 68, comma 6, del predetto Testo Unico*".

Il mancato rinvio all'art. 68 comma 9-bis dimostra e certifica che la norma transitoria ha una finalità e una filosofia diversa rispetto alla norma di cui al c-sexies) e costituisce una fattispecie a sé, con un proprio perimetro.

Un primo aspetto è la limitazione della fattispecie impositiva alle plusvalenze (*derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso*) per richiamo espresso ed esclusivo, con esclusione della fattispecie relative agli “altri proventi” derivanti dalla detenzione, nonché, indirettamente, dai differenziali provenienti dalle permutate e dei rimborsi, che, pare pacifico, siano rilevanti esclusivamente dal 2023, stante il mancato rinvio.

Il rinvio all’art. 68 comma 6⁷ qualifica ulteriormente la fattispecie impositiva che appare unica e non prevista dalle categorie fino ad ora presenti, poiché il rinvio è parziale rispetto alle categorie previste dai redditi diversi di capitale, non rimandando a nessuna disciplina specifica in maniera completa.

La norma prevista nel comma 127 quindi non può essere interpretativa poiché (i) non rinvia a nessuna categoria prevista dall’art. 67 (bensì un generico rimando) e (ii) non prevede alcuna disciplina completa per la determinazione delle plusvalenze.

Un corollario che ne consegue consiste nel fatto che i redditi di cui alla lettera c-quater) realizzati tramite criptoattività non appaiono tassabili, contrariamente ad alcune prese di posizione, poiché nessun rinvio è previsto nel comma 127 e la nuova lettera c-sexies) è totalmente assorbente.

Il secondo aspetto è il mancato rinvio al nuovo comma 9-bis dell’art. 68, specifico per le criptoattività, da cui se ne deduce ulteriormente la specificità.

Le plusvalenze richiamate dal comma 127 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

⁷ Il testo è il seguente: *6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.*

Orbene, l'assenza di qualsivoglia riferimento alla permuta e al valore normale chiarisce l'assenza di rilevanza di scambi di criptoattività con criptoattività: il termine corrispettivo percepito conduce alla conversione in valuta a corso legale, escludendo altre fattispecie.

Una questione da tenere in considerazione, qualora in astratto l'Agenzia delle Entrate voglia mantenere la posizione quali valute estere, consiste che nell'art. 68 comma 6 è prevista una particolarità che, in caso di mancanza della documentazione del costo (vale a dire nella maggioranza dei casi in tale mercato) è possibile assumere quale costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9 del TUIR nel periodo di imposta in cui è stata realizzata⁸.

È indubbio che non vi sia alcun accertamento delle medie mensili effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate: purtuttavia in tal caso appare possibile utilizzare operatori internazionali indipendenti, con la conseguenza che nel caso di *stable coin*, la plusvalenza sarebbe "azzerata" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110, comma 9 del TUIR

Contributo.

Con l'entrata in vigore della norma normativa la prassi si intende superata.

Aggiungere commento sul comma 127: se l'interpretazione volge verso le valute estere, indicare l'applicazione, in caso di mancanza della documentazione del costo, della minore della media mensile per coerenza del sistema.

Finalità.

Interpretazione corretta e rispettosa della norma.

2.3.3. Redditi derivanti da token.

[omissis]

In sostanza, gli investitori che aderiscono a tali iniziative acquistano una certa quantità di token e, dunque, effettuano un investimento del proprio risparmio remunerato in vario modo.

[omissis]

⁸ Il Testo dell'art. 110 comma 9 è il seguente: *9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.*

Osservazione.

Le ICO (*Initial Coin Offerings*) non presentano solo aspetti di investimento del risparmio essendo una forma di crowdfunding 2.0, ma hanno funzioni ed impieghi molto diversi fra loro.

Le ICO hanno quindi varie finalità e fossilizzarsi esclusivamente sulla funzione di investimento, che essi potrebbero assumere, è parziale, erroneo e fuorviante.

Contributo.

In sostanza, i partecipanti che aderiscono a tali iniziative acquistano una certa quantità di *token* e, dunque, effettuano un acquisto di un bene che può assumere anche una forma finanziaria.

Finalità.

Interpretazione corretta che non ingeneri confusione.

[omissis]

In relazione al trattamento fiscale applicabile alle ICO e, in particolare, ai token digitali si ritiene quanto segue:

- qualora la partecipazione alle ICO dia diritto a ricevere una valuta virtuale, valgono i chiarimenti sopra forniti in merito alle stesse.

- relativamente ai security token in quanto rappresentativi di un rapporto produttivo di redditi di capitale:

a) eventuali proventi derivanti da tali rapporti costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir;

b) la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso ovvero della chiusura del rapporto costituisce un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir;

[omissis]

Osservazione.

I rapporti non possono generare un reddito di cui al 44 comma 1 lettera h) poiché sottoscritti in criptoattività (di regola criptovaluta) e riottenuti con la stessa forma.

L'art. 44 del TUIR è connesso ad investimenti di capitale effettuati in euro in ossequio all'art. 45 (criterio di determinazione che riempie di contenuto l'art. 44 comma 1 lettera h).

Difatti la norma di chiusura è connessa agli investimenti di capitale (valuta a corso legale) e non al trasferimento di criptoattività che non hanno natura di capitale bensì di beni.

A tal fine l'unica lettera che dell'art. 44 vien riempita di contenuto accogliendo anche le differenze di beni ritratti è la lettera a) relativa ai depositi, mutui e conti correnti.

Contributo.

Eliminare la frase

Finalità.

Interpretazione corretta.

2.3.4. Redditi derivanti dallo staking.

[omissis]

Detto processo consente al contribuente di partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, utilizzando le proprie cripto-valute come stake; a tal fine, la piattaforma pone sulle stesse un "vincolo di indisponibilità" per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain.

Nel periodo di durata del "vincolo di indisponibilità", le cripto-valute rimangono depositate sul proprio wallet e la produzione/convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa blockchain. In sostanza, per il tramite del soggetto che gestisce la piattaforma informatica necessaria per la produzione e la validazione dei nuovi blocchi, il contribuente riceve dalla stessa blockchain un premio in cripto-valute. Tale corrispettivo viene decurtato di una percentuale che la piattaforma trattiene per le attività di validazione e per la messa a disposizione di tutta l'infrastruttura informatica (hardware e software) necessaria per effettuare lo staking e per semplificare l'interazione con la blockchain.

[omissis]

Osservazione.

La ricostruzione fattuale è errata.

La distinzione tra custodial e non custodial è fondamentale per comprendere quando le cripto-valute sono o meno in deposito (a norma del codice civile).

Essendo il wallet uno strumento di gestione dell'identità è indubbio che non possano essere depositate quando il wallet è nella forma non custodial.

Non esiste nello staking nessun gestore della piattaforma, poiché le piattaforme sono decentralizzate. La forma che viene analizzata è quella del "lending" in cui le criptovalute vengono prestate ad un ente centrale attraverso una forma di deposito per essere remunerate per l'attività che la piattaforma svolge in nome e per conto proprio.

In tal caso la forma giuridica è l'art. 44 comma 1 lettera a) quale provento rinveniente da deposito.

Contributo.

Detto processo consente al contribuente di partecipare alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, utilizzando le proprie cripto-valute come *stake*; a tal fine, l'algoritmo pone sulle stesse un "vincolo di indisponibilità" per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain.

Nel periodo di durata del "vincolo di indisponibilità", le cripto-valute rimangono sul wallet di proprietà del contribuente e la produzione/convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa blockchain, acquisite a titolo gratuito.

Qualora tale attività venga svolta attraverso il trasferimento delle cripto-valute in un custodial wallet gestito da una piattaforma, assume la forma di "lending" e l'attività ricade sotto la lettera a) dell'art. 44 comma 1 lettera f) quale associazione in partecipazione con apporto di capitale.

Finalità.

Interpretazione corretta.

*40 Cfr. risposta pubblicata il 26 agosto 2022, n. 437. Nello specifico è stato esaminato il caso di un contribuente che ha aperto un wallet per la gestione di cripto-valute presso una piattaforma gestita da una società italiana la quale offre servizi di compravendita/gestione (exchange) e servizi di staking su cripto-valute. Attraverso la predetta piattaforma, accessibile tramite sito web o app, il contribuente acquista, vende, trasferisce, riceve cripto-valute contro euro, altre cripto-valute o token, pagando una commissione variabile alla società italiana per i servizi resi.
[omissis]*

Osservazione.

Il termine staking è utilizzato in maniera errata, assumendo forma diversa.

Contributo.

Sostituire con lending.

Finalità.

Interpretazione corretta.

2.3.5. Obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW)

La legge 197 del 2022 introduce l'obbligo di dichiarare le criptoattività nel monitoraggio tributario a partire dall'anno di imposta 2023, facendo venire meno qualsivoglia esenzione legata alla presenza sul territorio o meno delle cripto-attività.

[omissis]

In base a tale circolare, l'obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito. Pertanto, in diverse risposte a interpelli, come specificato anche in sede di istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, è stato specificato che sussiste l'obbligo di compilazione del citato Quadro RW anche nel caso in cui le cripto- valute siano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc; in tal caso nella colonna 3 ("codice individuazione bene") deve essere indicato il codice 14 – "Altre attività estere di natura finanziaria", senza compilare la colonna 4 "Codice Paese estero".

Osservazione.

Le indicazioni della circolare sintetizzano in modo troppo semplicistico il funzionamento del sistema delle criptoattività.

Infatti nessuna criptoattività è detenuta su una chiavetta USB, sul telefonino o sul PC; le cripto-attività possono essere detenute solamente in "custodial wallet", gestiti da terzi, o in "non custodial wallet" gestiti autonomamente dagli utenti. In entrambi i casi il controllo delle chiavi è totalmente indipendente dal supporto o dallo strumento che viene utilizzato da chi ne ha la detenzione.

Le chiavi che sono in un "hardware wallet," possono essere utilizzate anche con altri strumenti poiché quel wallet è un mero strumento di gestione dell'identità, che potrebbe anche essere privo di contenuto.

È assurda l'idea che cripto-attività possano essere contenute in un wallet, Questa convinzione errata genera poi a cascata una serie di errori interpretativi, basati su errate percezioni della realtà effettiva della tecnologia utilizzata, che rende estremamente difficile se non incomprensibile la funzione ed il contenuto degli strumenti utilizzabili per gestire le cripto-attività.

Contributo.

In base a tale circolare, l'obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l'illecito trasferimento

e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito. Pertanto sussiste l'obbligo di compilazione del citato Quadro RW nel caso in cui le criptoattività siano detenute presso terzi indicando il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”, senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero”.

Finalità.

Interpretazione corretta.

Con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall'Agenzia delle Entrate, ribadendo che i soggetti titolari di cripto-valute sono obbligati a indicare tali valute nel Quadro RW della dichiarazione, ritenendo che le istruzioni per la compilazione del Quadro RW del Modello Redditi - Persone Fisiche 2019, rappresentano semplici indicazioni ricognitive di obblighi dichiarativi già precedentemente disposti dalla legge.

Osservazione.

La Sentenza è relativa all'impugnazione delle istruzioni alla dichiarazione per carenza di motivazione ed eccesso di potere.

Tipico esempio di sentenza che si è basata su un ragionamento presuntivo errato che si è “asciugato” con il passare del tempo, facendo emergere, come se fosse scontato, un obbligo inesistente a livello normativo.

Il Dlgs n. 90/2017 - IV Direttiva antiriciclaggio – ha modificato il contenuto del Dlgs n. 231/2007, introducendo fra gli oggetti sottoposti alle verifiche dei soggetti obbligati - fra i quali non ricadono certo le persone fisiche e gli enti non commerciali - anche le valute virtuali come definite al co. 1 lett. qq) del decreto stesso.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha presunto, basando il ragionamento sul collegamento fra il concetto di valuta estera e quello di valuta virtuale – equiparazione giuridicamente impossibile – di poter estendere l'obbligo di monitoraggio ai soggetti di cui all'art. 4 Dl 167/90 - persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, ecc. - poiché in quell'articolo la norma prevede l'obbligo di dichiarare il possesso di “valute estere”.

Pertanto il passaggio da un obbligo antiriciclaggio a carico di soggetti professionali all'obbligo di monitoraggio a carico dei soggetti di cui all'art. 4 del dl 167/90 è avvenuto per “osmosi” interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, la quale si autoconfermava nella propria convinzione grazie al contenuto

della Circolare ministeriale 38/E del 2013, emessa ben prima che le criptovalute si affacciassero all'onore del mondo, tra l'altro.

Pertanto, a partire dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi Modello Unico PF 2019 per l'anno d'imposta 2018, sono state introdotte le istruzioni recanti l'obbligo di monitoraggio per chi avesse posseduto cripto-valute, come definite nella norma antiriciclaggio.

Al ricorso contro il contenuto di dette istruzioni, il Tar del Lazio ritenne di emettere una sentenza "tranchant" che non può che lasciare stupiti là dove afferma che si tratta di "*semplici indicazioni ricognitive di obblighi dichiarativi già precedentemente disposti dalla legge.*", senza porsi il problema di verificare e di citare quale fosse la norma di legge a sostegno di tale obbligo, ritenendo come assodato il fatto che l'Agenzia delle Entrate non poteva non essersi basata su qualche norma.

Nella frase indicata nella circolare in consultazione è, tra l'altro, contenuto un ossimoro giuridico sottile. "*Il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall'Agenzia delle Entrate...*" e poi "*semplici indicazioni ricognitive di obblighi dichiarativi già...disposti dalla legge*". Se l'Agenzia delle Entrate basasse la propria presunzione su un obbligo dichiarativo portato da una norma esistente, non avrebbe bisogno di precisare che il Tar del Lazio ha sposato la sua "*linea interpretativa*".

Dunque o la norma esiste ed è chiara ed applicabile, senza bisogno di interpretazioni, oppure non esiste e l'Agenzia delle Entrate ha interpretato norme inconfidenti e giuridicamente non collegabili, per imporre ai contribuenti un obbligo inesistente.

Contributo.

Eliminare la frase

Finalità.

Interpretazione corretta.

Ai fini della compilazione di tale quadro, si ricorda che il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e che negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d'anno.

[omissis]

Osservazione.

La normativa non prevede l'indicazione del valore corrente alla data indicata come obbligatoria per l'adempimento, bensì l'unico riferimento portato dalla norma è contenuto nel comma 126 lett. b) dell'art. 1 della Legge di bilancio 2023, là dove precisa che *“il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente”*.

L'impossibilità a rilevare un valore corrente che possa rivestire i requisiti previsti dalla norma è peraltro nota anche all'Ae, infatti nella circolare viene precisato che tale valore dovrebbe essere rinvenuto sul “sito” dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e, nel prosieguo del documento, si rinviene anche il suggerimento di cercarlo anche su altri siti analoghi, se quello non fosse disponibile.

Inoltre il riferimento al costo o valore di acquisto si rinviene anche a seguito del (i) rinvio alla norma sull'IVAFE, (ii) assenza di mercati regolamentati.

Per quanto riguarda in particolare la base imponibile IVAFE si deve ricordare che essa è costituita dal valore nominale o dal valore di rimborso dell'attività finanziaria tassabile, e che in caso di mancanza di quei valori, si fa riferimento al costo o valore di acquisto.

Contributo.

Ai fini della compilazione di tale quadro, si ricorda che il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento è costituito dal solo costo sostenuto per l'acquisto.

Finalità.

Interpretazione corretta.

3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023

A parere di chi scrive pare decisamente riduttivo contenere in dieci pagine quanto avrebbe dovuto essere oggettivamente illustrato, indagato scientificamente e affrontato analiticamente post legge di bilancio, non solo esaminando alcune delle numerose casistiche che possono verificarsi nel mondo cripto-attività.

L'evoluzione delle cripto-attività ha determinato la diffusione di attività o diritti difficilmente inquadrabili nelle categorie giuridiche tradizionali dalle quali derivano "ordinariamente" fenomeni reddituali e manifestazioni di capacità contributiva, per le quali il regime fiscale applicabile, non specificatamente individuato in via normativa, ha richiesto l'attività interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate sulla base delle disposizioni pro tempore vigenti. Allo scopo di garantire certezza ai contribuenti, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento una disciplina, ai soli fini fiscali, a carattere residuale, per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività.

Osservazione.

Fin dalle prime righe non poche sono le osservazioni su quanto prodotto dall'Agenzia in questo paragrafo, infatti, tanto la normativa relativa alle criptovalute è più complessa e poco chiara, quanto più causa incertezza nei contribuenti e difficoltà nell'applicazione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate ha come scopo quello di perimetrare il nuovo regime fiscale di cui al comma c-sexies) dell'art. 67 Tuir, elencando una serie di operazioni digitali e di criptoattività che dovrebbero essere escluse da quell'ambito.

Secondo la circolare il nuovo regime fiscale delle cripto-attività sarebbe applicabile non tanto in base all'operazione che viene effettuata ma in base al soggetto che la compie o al sottostante che la sostiene o che la stessa cripto-attività vuole rappresentare digitalmente.

I principi dello Stato di diritto e la nostra Costituzione determinano che l'Agenzia delle Entrate non può interpretare ovvero introdurre fattispecie impositive non previste dalla legge, stante l'art. 23 della Costituzione, come anche chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 410 del 1995.

Contributo.

La tassazione delle operazioni in criptoattività non ha carattere residuale, ma costituisce l'unica disciplina in tale materia, omnnicomprensiva ed esclusiva, stante la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

Finalità.

Chiarezza nella definizione: utile fornire una definizione chiara e concisa di cripto-attività, basata su elementi tangibili e facilmente comprensibili.

A tal fine, la disposizione introdotta nella nuova lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir stabilisce che le cripto-attività sono una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Tale disposizione contiene una definizione fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA.

Osservazione.

Da quanto indicato nella circolare sembrerebbero emergere due elementi di fondo, alla base della perimetrazione dei redditi da cripto-attività:

- Gli strumenti, o le operazioni tradizionali, rappresentati digitalmente o utilizzati o coinvolti in ambito cripto-attività NON modificano i regimi fiscali originari di quegli strumenti o di quelle operazioni, né con riferimento alla tipologia di strumento utilizzato, finanziario o meno che sia, né con riferimento alla categoria di reddito che verrebbe prodotto dal contribuente ottenendo quella rappresentazione digitale di valore e/o di diritti;
- Il nuovo regime fiscale introdotto dal comma c-sexies) dell'art. 67 prevede la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze delle cripto-attività con i redditi di capitale ex art. 44 Tuir – per non esclusione esplicita nella norma - ma NON prevederebbe la possibilità di compensarle con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere c) - c-quinquies) dello stesso art. 67 Tuir, per esclusione interpretativa dell'Agenzia Entrate.

Tali principi non trovano fondamento nella norma e quindi devono essere ricondotti dentro l'alveo normativo.

La nozione di criptoattività deve essere arricchita da commenti, esempi specifici e pratici per coloro che trovandosi ad applicare la norma per la prima volta possano comprendere a quale determinata fattispecie ricondurre l'operazione posta in essere o se rientri o meno nelle definizioni.

La definizione deve poi essere allineata con il regolamento MiCA per evitare incoerenze e confusioni interpretative

Contributo.

La definizione di cripto-attività, contenuta nella lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir deriva dal regolamento MICA e a quello si ispira e su quello trova fondamento, in ossequio alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 ottobre 2022 sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain (2021/2201(INI))

Finalità.

Criteri per l'individuazione del reddito: stabilire criteri definiti per determinare quali operazioni generano reddito da cripto-attività e allineare al diritto unionale le definizioni.

La definizione di cripto-attività operata dal legislatore fiscale, sebbene non preveda le specifiche esclusioni previste dal MiCA, è volta ad individuare una serie di attività che non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria, la cui disciplina è già contenuta nelle lettere da c) a c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 67 del Tuir.

Pertanto, rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera c-sexies) tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.

In particolare, rientrano in tale categoria reddituale, i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni in cripto-attività:

- cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni;*
- cessione a titolo oneroso di utility token, vale a dire dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio, non costituendo reddito l'acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell'esercizio del diritto;*
- attività di staking;*
- cessione a "termine" di cripto-valute (e, in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;*
- cessione di NFT già "emessi"*

Osservazione.

La definizione di criptoattività deriva e trova fondamento nel regolamento UE 1114/2023 e quindi non esiste una definizione operata dal legislatore. La definizione è stata inserita solo ed esclusivamente poiché al tempo di emanazione della legge di 197/2022, il regolamento in questione era ancora in fase di approvazione e non apparteneva al diritto positivo unionale.

La definizione civilistica di strumento finanziario è rinvenibile nell'elenco chiuso nell'Allegato 1 sezione C al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), con le criptoattività che non rientrano, né possono rientrare nelle categorie ivi indicate che costituiscono un elenco chiuso:

- 1. le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;*
- 2. le obbligazioni, i Titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;*
- 3. gli strumenti previsti dal codice civile agli artt. 2346 (Emissione delle azioni) e 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro);*
- 4. le quote di fondi comuni di investimento;*
- 5. i titoli del mercato monetario;*
- 6. qualsiasi altro titolo che permette di acquisire quelli indicati nei punti precedenti;*
- 7. i contratti futures;*
- 8. i contratti swap;*
- 9. i contratti a termine;*
- 10. i contratti di opzione;*
- 11. combinazione di contratti e titoli indicati nei punti precedenti*

La norma non dispone alcunché e non effettua alcuna distinzione in base alle categorie reddituali per l'applicazione del nuovo regime fiscale ai soggetti e/o alle operazioni tassativamente in essa indicate con la conseguenza che l'Agenzia delle Entrate non può né perimetrare la norma né colmare alcun vuoto normativo. Si ritiene necessario semmai l'intervento del legislatore, senza che la stessa Agenzia delle Entrate introduca concetti e nozioni non previste dalla legge.

Se si vuole invece procedere in ogni caso ad una attività inconferente e priva di sostegno giuridico, occorre una premessa chiara: il legislatore non ha disposto nulla e dunque non esistono riferimenti precisi né alcuna distinzione se non quella prevista dalla legge.

Per garantire una maggiore certezza fiscale, sarebbe consigliabile includere un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo delle operazioni che generano reddito da cripto-attività, minimizzando ambiguità e discrezionalità applicative.

Attualmente, la normativa menziona diverse operazioni come la cessione a titolo oneroso, il rimborso o la permuta di cripto-attività, senza menzionare tuttavia l'attività di staking, di mining ed una serie di altre attività che generano nuove cripto-attività per i contribuenti, con la conseguenza che sarebbe utile fornire ulteriori dettagli su come tali operazioni siano trattate dal punto di vista fiscale, seguendo il glossario corretto.

La nuova fattispecie di cui alla lett. c-sexies) individua quattro fattispecie imponibili:

1. *Plusvalenze realizzate mediante rimborso.*
2. *Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso.*
3. *Plusvalenze realizzate mediante permuta.*
4. *Altri proventi derivanti dalla detenzione*

Si osserva che la detenzione può avvenire attraverso due macro-modalità: con affidamento a terzi (custodial wallet) o meno (non custodial wallet).

La detenzione delle cripto-attività può realizzarsi (come civilisticamente pacifico per Giurisprudenza), quindi, all'interno di relazioni contrattuali (es. deposito, mutuo) i cui proventi sono tassabili a norma dell'art. 44 del T.U.I.R., lett. a) ovvero fuori da qualsivoglia relazione contrattuale. La previsione dell'art. 67, lett. c-sexies), pare voler costituire una sorta di chiusura del sistema delle criptoattività ("altri proventi") per attrarre nuove forme di ricchezza.

Per tali redditi occorre precisare, stante la differenza concettuale dai redditi tradizionali, del fatto generatore di imposta, che non può essere l'attribuzione stante l'assenza di conoscibilità dell'esistenza del provento, la cui imponibilità dovrebbe essere connessa alla conversione in valuta a corso legale.

Questi criteri dovrebbero essere specifici e non ambigui, fornendo esempi dettagliati delle operazioni che generano reddito, come la cessione a pronti, il rimborso o la permuta di cripto-attività.

Contributo

I redditi derivanti da operazioni sulle cripto-attività rientrano nella lettera c-sexies) dell'art. 67 ed il nuovo regime fiscale si applica esclusivamente alle operazioni in essa indicate.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, qualora i token siano relativi a strumenti e ad operazioni tradizionali che possono rientrare in altre categorie reddituali previste dall'ordinamento tributario – come redditi da lavoro dipendente, d'impresa, di lavoro

autonomo o di capitale ed anche fra gli altri redditi diversi di natura finanziaria previsti dall'art. 67 co. 1 da lett. c) a lett. c-quinquies) - il regime fiscale applicabile è quello del reddito prodotto a titolo originario in capo al soggetto beneficiario, se non integrano la definizione di criptoattività prevista dalla MICA (e conseguentemente dal Legislatore Tributario).

Finalità

Semplificare la normativa, circoscrivere le casistiche individuando macroaree al cui interno far confluire le diverse casistiche e migliorare l'approccio fiscale alle criptovalute, sono necessarie alcune modifiche. Rendere le procedure fiscali relative alle criptovalute più semplici e accessibili, facilitando la dichiarazione dei redditi e l'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

Con riguardo a tale ultima tipologia di cripto-attività, si fa presente che la cessione degli NFT da parte dell'autore non determina un reddito diverso ai sensi della citata lettera c-sexies), qualora non costituisca un reddito conseguito nell'esercizio di impresa commerciale, costituisce un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, nel caso in cui sia l'attività sia oggetto dell'esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico nel caso in cui l'attività non sia esercitata abitualmente.

Osservazione.

Per quanto riguarda la cessione di NFT, sarebbe necessario chiarire se tale operazione costituisce reddito d'impresa, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso, a seconda che l'attività sia svolta abitualmente o meno e a seconda del soggetto che esegue l'operazione.

La nozione di NFT non può essere disgiunta dal sottostante che riempie di contenuto il token: una *Bored Ape*⁹, o un'opera di arte sono diritti diversi con regimi tributari diversi.

La normativa sembra lasciare spazio a interpretazioni diverse, causando incertezza per i contribuenti.

Contributo.

Per garantire una maggiore coerenza normativa, sarebbe opportuno chiarire come i redditi degli NFT devono essere trattati ai fini fiscali.

⁹ Bored Ape Yacht Club, spesso chiamato colloquialmente Bored Apes, Bored Ape o BAYC, è una raccolta di token non fungibili costruita sulla blockchain di Ethereum. La raccolta presenta immagini del profilo di scimmie dei cartoni animati generate proceduralmente da un algoritmo. Cfr. <https://boredapeyachtclub.com/#/>

Nel caso in cui gli NFT fungano da sottostante per contratti derivati, come i contract for difference o i future, sarebbe opportuno indicare chiaramente come i redditi derivanti da tali strumenti finanziari siano classificati ai fini fiscali, evitando ambiguità e incertezze.

Le cessioni di NFT che contengono opere d'arte o diritti intellettuali e dell'ingegno, da parte dell'autore, seguono il regime normale di cui all'art. 53 co.2 lett. b) del Tuir. In conclusione, per semplificare e migliorare l'approccio fiscale agli NFT è necessario apportare modifiche alla normativa attuale. Queste modifiche dovrebbero includere definizioni più precise, anche sotto il profilo tecnico, soprattutto con riferimento all'effettivo bene o servizio o diritto o valore, sottostante all'NFT.

Finalità.

Fornire linee guida chiare sul trattamento fiscale delle transazioni che coinvolgono NFT. Specificare se la cessione di NFT costituisce reddito d'impresa, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso, e in quest'ultimo caso, di che tipologia fra quelle indicate alla lettera c) e seguenti dell'art. 67 Tuir, sia in base alla regolarità con cui viene svolta l'attività, sia in base al soggetto che la svolge ed alla natura del sottostante.

[omissis]

Ad esempio, qualora siano emesse azioni o quote di società sotto forma di cripto-attività, la rappresentazione digitale delle stesse non è idonea a modificare la natura giuridica del contratto di società dei titoli partecipativi. Pertanto, la cessione di tali azioni o quote determina il realizzo di un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.

Parimenti qualora le cripto-attività costituiscano il sottostante di un contratto derivato (ad es. contract for difference o future) i redditi derivanti da tali strumenti finanziari costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo c-quater) del medesimo comma 1 dell'articolo 67.

Osservazione.

L'Agenzia porta solo alcuni esempi, di cui alcuni pure di nicchia, in modo non organizzato, basandosi sulle risposte alle istanze d'interpello, senza neppure cercare di tassonomizzare casistiche che, sia di fatto, sia di diritto, interesseranno senza alcun dubbio la maggior parte di contribuenti.

Anche in questo caso l'esempio rappresentato non pare per nulla esaustivo e chiarificatore, poiché non entra nel merito della natura giuridica del contratto sottostante e sulle sue modalità di svolgimento, con riferimento alle cripto-attività, ma si limite a riportarne una ipotesi di svolgimento generica ed approssimativa.

Rimanendo generica l'Agenzia conclude con un esempio che non porta alcun valore aggiunto all'utente che legge la circolare, anche perché nel sistema delle criptoattività le differenze vengono erogate in criptovaluta o criptoattività diversa da quella utilizzata.

Contributo.

Le cripto-attività che, secondo il regolamento UE 1114/2023 saranno soggette alla normativa dei mercati finanziari, saranno attratte dalla disciplina prevista per gli strumenti finanziari.

Qualora le cripto-attività costituiscano il sottostante di un contratto derivato (ad es. contract for difference o future) i redditi derivanti da tali sono attratti dalla normativa di cui dell'articolo c-sexies) del medesimo comma 1 dell'articolo 67.

Finalità.

Fornire linee guida chiare sulla classificazione fiscale dei redditi derivanti dai contratti derivati che hanno come sottostante le cripto-attività, come i citati *contract for difference* o i future.

3.1. Regime fiscale titolari di crypto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023

La bozza di circolare effettua una parafrasi della norma aggiungendo poco o nulla, nonostante questo paragrafo assuma rilievo centrale.

Le fattispecie imponibile (cessione a titolo oneroso, rimborso e permuta) non vengono analizzate, se non superficialmente riportando il testo della prima relazione alla proposta di legge di bilancio peraltro superata dalle modifiche intervenute), la differenza tra altri proventi e plusvalenze non viene minimamente trattata e non viene precisato come deve essere trattato fiscalmente il reddito proveniente da detenzione.

In base alla richiamata lettera c-sexies) sono redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), dagli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell'articolo 23 del Tuir «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. (...) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

Osservazione.

Posto che la permuta tra crypto-attività con caratteristiche e funzioni eguali non è fiscalmente rilevante, eventuali plusvalenze da scambi di cui sopra non generano reddito, senza che però venga minimamente né spiegato né indicato cosa si intenda per “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.

L'utilizzo di una crypto-attività per l'acquisto di beni, servizi o per la conversione in moneta Fiat, o per l'acquisto o per la permuta con altre tipologie di crypto-attività, aventi caratteristiche e funzioni differenti, (ad esempio, l'uso di una criptovaluta per acquistare un NFT) ha rilevanza fiscale e tale operazione, in caso di plusvalenza maggiore di 2.000 euro, sarà soggetta a tassazione.

Contributo.

Il regime fiscale applicabile è quello del reddito realizzato in capo al soggetto passivo.

Per diverse funzioni si fa riferimento:

- Rappresentazioni digitali di valore

- Rappresentazioni digitali di diritti

Per diverse caratteristiche si fa riferimento alla tecnologia a registro distribuito o tecnologia analoga

Finalità.

Classificare le cripto-attività in macrocategorie può aiutare a stabilire con più precisione il momento impositivo e la natura delle operazioni. Ogni categoria di cripto-attività potrebbe avere trattamenti fiscali differenti a seconda delle legislazioni nazionali. Di seguito, ecco alcune macro classi di cripto-attività che potrebbero essere utilizzate.

[omissis]

Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta

Osservazione.

Notevoli anche in questo caso le perplessità che sorgono, in quanto negli scambi di NFT si ravvisano numerose somiglianze con le diverse tipologie di redditi occasionali o meno prodotti dall'utente ed individuati dagli artt. 53, 55 e 67 del TUIR, a seconda dello scopo di lucro che risiedono o meno alla base dello scambio ed alla sua natura commerciale e/o d'impresa.

Anche in questo caso si auspica un intervento più analitico del legislatore affinché i redditi prodotti da questi scambi siano individuati più analiticamente, da cui deriva una maggiore semplicità dichiarativa ad opera di noi professionisti.

Gli NFT sono token non fungibili che possono rappresentare un diritto specifico. Tuttavia, la natura giuridica di tali diritti può variare. Ad esempio, nel mondo dell'arte, gli NFT possono rappresentare la dimostrazione di un diritto sull'opera, il trasferimento della proprietà dell'opera o l'accesso all'opera stessa.

Sarebbe più appropriato classificare gli NFT in base alla natura intrinseca del diritto che incorporano. L'acquisto di un NFT con una cripto-valuta considerato come permuta e soprattutto come fatto generatore d'imposta basandosi sul fatto che il NFT rappresenta digitalmente un bene o un diritto di cui si diventa proprietari esclusivi e dunque si verificherebbe il fatto generatore d'imposta ma non su chi vende perché quello è già un soggetto di imposta a seconda di quale sia il contenuto dell'NFT.

Contributo.

Eliminare la frase

Finalità.

Omogeneità delle osservazioni e coerenza dei contributi

[omissis]

Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione

[omissis]

Qualora il corrispettivo sia costituito da un'altra cripto-attività avente diverse caratteristiche e funzioni si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto.

Osservazione.

Si osserva come l'Agenzia, continui a non prendere posizione su un elemento di base e fondamentale per la materia in trattazione, ovvero che, per affrontare qualsiasi argomento prima si devono identificare due categorie di transazioni: quelle on-chain, che avvengono direttamente sulla blockchain in una maniera decentralizzata, e quelle off-chain, che generalmente avvengono tramite una piattaforma o un mediatore.

Per quanto riguarda le transazioni on-chain, ovvero il metodo primordiale e originario, non c'è bisogno né si può pretendere di conservare documenti rilasciati da terzi dato che ogni singola transazione è pubblica e accessibile attraverso un cosiddetto "esploratore". Tuttavia, la peculiarità del sistema decentralizzato implica l'assenza di un momento preciso in cui la transazione è stata realizzata, rendendo arduo il reperimento della trascrizione sul registro aperto al pubblico.

Contributo.

Il concetto di "*elementi certi e precisi*" non può quindi essere interpretato in termini assoluti, ma deve essere contestualizzato nella realtà operativa delle attività crittografiche.

Si fa menzione del "valore normale" delle cripto-attività, che è usato per calcolare la base imponibile in caso di cessione. Tuttavia, non è chiaro come questo "valore normale" debba essere determinato, visto che il prezzo delle cripto-attività può variare

significativamente tra diverse piattaforme di scambio e in momenti diversi, anche temporalmente molto vicini fra loro. Una maggiore chiarezza su come determinare questo valore potrebbe aiutare ad evitare confusione o abusi vista la difficoltà concettuale e pratica ad individuare il corretto valore normale che, nel mondo cripto, è quasi impossibile da definire.

Finalità.

Fornire strumenti e riferimenti altrettanto certi e precisi come i documenti che sono richiesti dalla norma per provare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività, con ulteriori indicazioni su come affrontare queste tematiche dal punto di vista tecnico

[omissis]

Al riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le attività finanziarie dal comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, secondo cui il costo o valore di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente (bolli, commissioni, imposte, con esclusione degli oneri finanziari), il comma 9-bis non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività dei costi inerenti la cessione.

[omissis]

Osservazione.

Non è prevista deduzione dei costi di cessione. Non si fa inoltre menzione dei costi di produzione e accessori di acquisto. Non si può tenere conto dei costi inerenti alla cessione per la determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività. Questo potrebbe rappresentare un onere eccessivo per gli investitori di cripto-attività, in quanto i costi delle transazioni possono essere significativi. Le norme dovrebbero quindi considerare la possibilità di includere tali costi nel calcolo del reddito imponibile.

Contributo.

Aggiungere che le commissioni (fee) di acquisto e quelle di vendita sono rispettivamente da considerarsi in aumento o in diminuzione poiché fanno parte del costo stesso ovvero del minore corrispettivo.

Finalità.

Completezza delle informazioni sui trattamenti

3.2. Deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022

Nel presente paragrafo è fin da subito evidente che la norma, così come scritta dal legislatore, mette in grande difficoltà l'Agenzia Entrate, che si trova a gestire l'interpretazione di un testo che propone una tassazione retroattiva, tra l'altro di carattere "giuridico".

In effetti la norma di chiusura sul realizzo "giuridico" delle plusvalenze e delle minusvalenze delle operazioni in cripto-attività entro il 31.12.2022 dettata dalla rilevante differenza di trattamento fiscale delle stesse, a seguito della entrata in vigore dal 1.1.2023, della nuova normativa, non è facile né da motivare, né da spiegare.

Il comma 127 viene presentato, in maniera scorretta e non veritiera, quale norma come necessaria per evitare che i contribuenti che avessero detenuto cripto-attività (valute virtuali), avendo maturato minusvalenze entro il 31.12.2022, nel periodo in cui sarebbero state in deducibili se le cripto detenute nel portafoglio digitale non avessero superato il limite di euro 51.645,69 per oltre sette giorni lavorativi continuativi (come da orientamenti fino al 31 dicembre 2022, peraltro errati e irrispettosi di qualsivoglia norma), dopo il 1.1.2023 potessero dedurle interamente, al netto della sola franchigia di 2.000 euro.

Purtroppo il commento dell'Agenzia non considera le norme generali a tutela del contribuente.

Il comma 127 prevede che «Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico».

Tale disposizione costituisce una norma transitoria, con la quale il legislatore ha consentito la possibilità di compensare le eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 su operazioni aventi ad oggetto cripto-attività che per effetto delle nuove disposizioni sono suscettibili di generare redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies).

Osservazione.

Di fatto esiste un problema riguardante la combinazione degli articoli 1 e 3 dello Statuto del Contribuente, che regolano l'effetto temporale delle disposizioni fiscali:

- Art. 1, comma 2: "Le norme interpretative in materia fiscale possono essere adottate solo in circostanze eccezionali e con una legge ordinaria, definendole come disposizioni di interpretazione autentica".
- Art. 3: "Fatti salvi i casi previsti dall'art. 1, comma 2, le norme fiscali non hanno effetto retroattivo";
- Si rinvia al commento di cui al punto 2 in merito alla dizione "Norma Transitoria" e alla sua collocazione giuridica.

Contributo

Il comma 127 deve essere interpretato nel senso che, a seguito della nuova normativa entrata in vigore il 1.1.2023, le plusvalenze e le minusvalenze maturate con le regole in vigore sino al 31.12.2022, possono essere realizzate giuridicamente e riportate in avanti e/o sottoposte a tassazione, o utilizzate in diminuzione degli imponibili, con le modalità previste dall'art. 68 comma 6 per legge.

Finalità

La nostra Costituzione contiene principi di salvaguardia del cittadino e del contribuente, quali, la riserva di legge, art. 23, il diritto alla difesa, art. 24 ed il principio dell'affidamento, ovvero il diritto alla buona amministrazione, art. 97. La norma che prevede il realizzo "giuridico" con effetto retroattivo, delle plusvalenze e delle minusvalenze, con riferimento ai periodi antecedenti al 31.12.2022, non sembra in linea con essi.

Tale disposizione costituisce una norma transitoria, con la quale il legislatore ha consentito la possibilità di compensare le eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 su operazioni aventi ad oggetto cripto-attività che per effetto delle nuove disposizioni sono suscettibili di generare redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies).

[omissis]

Per effetto del citato comma 127, le suddette plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 sulle cripto-valute sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché alle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67, ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67 (cfr. articolo 68, comma 5).

Osservazione

In sostanza si vuole mettere un arresto alle plus/minus maturate prima del 31.12.22 in base alle (presunte) regole precedenti prima di entrare nel nuovo sistema, che, tuttavia permetterebbe una più ampia compensazione delle minusvalenze anche con i redditi di capitale art.44

Nell'analizzare la disposizione nella sua integrità, è evidente che non può essere classificata come una norma transitoria. La funzione di quest'ultima dovrebbe essere quella di regolare una specifica circostanza per un periodo di transizione, ovvero fino all'entrata in vigore completa delle norme definitive. Tuttavia, in questa istanza, il comma 127 della legge di bilancio non sta regolando la deducibilità delle perdite passate dalle plusvalenze future, ma piuttosto sta imponendo retroattivamente una tassazione sulle plusvalenze, con l'opportunità di dedurre da esse le perdite.

Si rinvia al commento del paragrafo 2.

Contributo.

L'Agenzia deve annotare che il legislatore introduce una norma fiscale retroattiva come se fosse una semplice norma transitoria, ignorando le garanzie contenute nello Statuto del contribuente. I principi costituzionali non possono essere ignorati e il comma 127 della legge di bilancio, non sembra rispettare i principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

Finalità.

Rimuovere una norma che sembra non rispettare i principi costituzionali e che potrebbe, se applicata, causare molteplici ricorsi e impugnative.

Evitare contenziosi e ridurre i costi erariali per l'attività di accertamento su fattispecie che ben potrebbero configurare l'incertezza sulla portata della norma e la violazione delle norme dello Statuto del Contribuente.

[omissis]

Tenuto conto che, come sopra evidenziato, i redditi realizzati attraverso operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto cripto-valute continuano a costituire redditi diversi di cui dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir, ai sensi del successivo articolo 68, comma 8, gli stessi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti e le eventuali minusvalenze o perdite continuano ad essere compensabili ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 68

Osservazione.

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe fare uno sforzo maggiore per rendere i suoi comunicati e i suoi regolamenti più accessibili e comprensibili. I confronti tecnici e le formule complesse possono essere necessari in alcune circostanze, ma non dovrebbero mai essere l'unico modo in cui vengono presentate le informazioni

Contributo.

L'Agenzia enucleando le operazioni sul mercato FOREX e dei Contract for Difference (CFD) che coinvolgono criptovalute, sembra voglia più adattarli ad un contesto puramente fiscale e meno ad un ambito che dovrebbe essere più accessibile e comprensibile al grande pubblico.

Questo esempio potrebbe creare confusione tra i lettori, dato che non esiste una corrispondenza diretta tra i termini usati nel linguaggio comune e quelli utilizzati nel contesto fiscale. Un esempio più chiaro e intuitivo avrebbe reso più accessibile il contenuto del testo.

Finalità.

Si invita l'Agenzia nel perseguire un approccio incentrato sul contribuente, fondato sulla trasparenza, l'equità e la semplificazione dei processi.

3.2 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

Come illustrato i redditi “diversi” derivanti da cripto-attività sono assoggettati a tassazione con aliquota del 26 per cento, analogamente ai redditi di natura finanziaria, per i quali, come noto, il d.lgs. n. 461 del 1997 prevede le seguenti modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva:

a) il “regime dichiarativo”, (omissis). Tale regime va considerato come il regime ordinario (omissis);

b) il “risparmio amministrato”, (omissis) ...instaurato uno specifico rapporto implicante il deposito per l’amministrazione e la custodia, dei valori mobiliari che generano i proventi imponibili;

c) il “risparmio gestito”, in base al quale l’imposta è applicata ad opera di un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora sostituito dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF), sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. (omissis) .. un rapporto di gestione del patrimonio affidato a detti intermediari. Tale regime prevede la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi imputati al patrimonio gestito. (omissis).

Al fine di consentire al contribuente di non dover “necessariamente” indicare nella propria dichiarazione dei redditi quelli derivanti dalle cripto-attività, il comma 128 ha modificato il predetto d.lgs. n. 461 del 1997:

- estendendo le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ai redditi derivanti dalle cripto- attività;

- consentendo la possibilità di adempiere ai propri obblighi fiscali per il tramite di un intermediario finanziario o degli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 231 del 2007, vale a dire i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale.

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni di dettaglio in merito all’applicazione dei suddetti regimi opzionali.

Osservazione

La normativa amplia i termini di accesso ai regimi opzionali, sia aggiungendo agli intermediari finanziari autorizzati gli altri operatori non finanziari, ovvero i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale; sia ampliando alla generalità delle cripto-attività e non soltanto alle cripto-valute, l’ambito di applicazione della scelta fra i regimi opzionali a quello dichiarativo, ovvero quelli del risparmio gestito e di quello amministrato.

Tuttavia si rileva ancora una volta che si cerca di applicare la normativa relativa agli strumenti finanziari tradizionali anche alle cripto-attività che invece non possono essere definite giuridicamente né come valute virtuali, come già specificato in precedenza, né come strumenti finanziari “tout court”, tanto che il legislatore ha voluto creare una partizione specifica per esse, la lettera c-sexies) del co.1 dell’art. 67 Tuir.

Inoltre, gli operatori non finanziari di servizi alle cripto-attività, non possono definirsi, automaticamente, come soggetti che le detengono in custodia con la delega ad amministrarle o a gestirle per conto terzi, acquisendole nella propria disponibilità non si comprende neppure a quale titolo (deposito regolare o irregolare); non possono certo definirsi così i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali, né i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Dunque, si potrebbe parlare di scelta per il regime opzionale del risparmio amministrato solo ove vi fosse la decisione di attivare un rapporto di custodia delle cripto-attività presso un operatore non finanziario.

Non si può mai parlare di scelta per il regime opzionale del risparmio gestito poiché devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

- il titolare delle cripto-valute deve trasferire, non solo in custodia, le proprie chiavi private all'operatore;
- la norma prevede che si consideri cessione a titolo oneroso il trasferimento di cripto-attività ad un rapporto di gestione anche se intestato al soggetto intestatario del rapporto di provenienza, con conseguente rilevazione degli eventuali proventi e plusvalenze da sottoporre a imposizione;
- la norma prevede che il risparmio gestito deve essere operato da un soggetto abilitato ai sensi del TUF – Dlgs n. 58/1998.

Contributo

I titolari di cripto-attività che le detengono, indipendentemente dal supporto tecnologico utilizzato, senza intervento di intermediari autorizzati e di altri operatori finanziari – prestatori di servizi relativi all' utilizzo di cripto-attività ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale – adottano come regime ordinario il regime dichiarativo.

Per esercitare l'opzione per il regime del risparmio amministrato i titolari di cripto-attività devono attivare un servizio di custodia presso uno degli altri operatori finanziari che sia autorizzato a fornirlo.

I titolari di cripto-attività non possono optare per il regime del risparmio gestito, perché non risulta, allo stato attuale, che vi siano intermediari autorizzati, secondo le norme del Tuf – Dlgs. n. 58/1998, ad operare in cripto-attività.

Finalità

Rispondere a requisiti di semplicità e chiarezza.

Adeguare la normativa alla realtà dell’ecosistema delle cripto-attività.

3.2.1 Regime dichiarativo

(omissis)...

Non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.

(omissis)...

Osservazione

In realtà la norma non dispone quanto indicato nella circolare.

La norma non inserisce i redditi da cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) dell’art. 67 nell’elenco dei redditi diversi di natura finanziaria che non possono effettuare compensazioni con i redditi da capitale di cui all’art. 44 del Tuir, per ovvie ragioni di logica dispositiva, infatti la nuova tassazione si applica a categorie reddituali più ampie, che comprendono, non solo le plusvalenze rilevate a seguito di cessione a titolo oneroso, rimborso e permuta, ma anche i proventi derivanti dalla detenzione delle stesse.

Tuttavia, consentire la libera compensazione dei redditi di cui alla lettera c-sexies) con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) avrebbe creato la possibilità di far compensare indirettamente, queste ultime, con i redditi di capitale di cui all’art. 44, creando un vulnus alla normativa.

Contributo

Cancellare la frase indicata sopra.

Precisare: “E’ possibile compensare i redditi di cui all’art. 67 co.1 lett. c-sexies) del Tuir, sia con i redditi da capitale ex art. 44 Tuir, sia con i redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 co. 1 da lett. c) a lett. c-quinquies)”.

Finalità

Seppur sussistano ragioni di logica giuridica che facciano propendere per una interpretazione restrittiva della compensazione fra i redditi sopra indicati, non è facoltà dell’Agenzia delle Entrate colmare vuoti normativi o creare norme inesistenti, in ragione del principio costituzionale della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.

In caso di conflitto fra norme dovranno provvedere ad intervenire la giurisprudenza di legittimità e, in ultima istanza, il legislatore.

3.2.2 Regime del risparmio amministrato

(omissis)...

Per i soggetti non residenti il regime del risparmio amministrato costituisce il regime naturale poiché è applicato anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. Ciò consente l'immediata applicazione per i soggetti non residenti del regime in esame evitando quindi agli stessi l'esercizio dell'opzione, ferma restando la facoltà di revoca.

(omissis)...

*Al riguardo, si ritiene che nel caso di esercizio dell'opzione del risparmio amministrato, l'intermediario debba applicare l'imposta sostitutiva indipendentemente dal superamento degli euro 2.000 previsti dalla citata disposizione. Il comma 9-bis dell'articolo 68 del Tuir, infatti, condizionando la deduzione delle minusvalenze eccedenti gli euro 2.000, dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi **alla loro indicazione in dichiarazione** esclude indirettamente l'applicazione di tale limite per i soggetti che hanno optato per i regimi opzionali di cui all'articolo 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997.*

Tenuto conto che, non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria lo stabile rapporto con l'intermediario deve avere ad oggetto solo le cripto-attività.

(omissis)...

Osservazione

Sul punto del regime amministrato come regime naturale per i non residenti risulta esservi una certa confusione. Infatti, la circolare non risulta allineata con quanto indicato successivamente al paragrafo 5. Presupposti di territorialità. In quest'ultimo paragrafo si afferma che la legge di bilancio 2023 introduce una presunzione legale, ovvero afferma che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 23 co.1 lettera f) del Tuir, i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività ex lettera c-sexies) dell'art. 67 Tuir, detenute in Italia, sia attraverso i prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle cripto-attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, sia archiviate su altri supporti informatici.

Occorre ricordare che il regime naturale di dichiarazione dei redditi prodotti sul territorio italiano da non residenti è il regime dichiarativo, che, per altro, è l'unico applicabile nel caso dell'archiviazione

delle cripto-attività su altri supporti informatici che sono detenuti evidentemente al di fuori di qualsiasi rapporto di custodia, senza il quale non si può parlare di regime del risparmio amministrato. Non risulta pertanto corretto sostenere che ai soggetti non residenti è preclusa l'opzione per il regime amministrato in quanto quest'ultimo viene applicato obbligatoriamente e naturalmente.

Per quanto riguarda il calcolo dell'imposta sostitutiva senza applicazione della franchigia ai rapporti di risparmio amministrato dei soggetti non residenti, che esclude l'obbligo di dichiarazione, mentre la norma avrebbe stabilito che tale franchigia si può applicare alle minusvalenze ma solo se indicate in dichiarazione dei redditi, non si può condividere l'assunto.

Infatti, sia per quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate al paragrafo 5. della circolare, sia per il fatto che la norma che prevede la franchigia faccia riferimento al solo regime dichiarativo, non si spinge ad escluderne l'utilizzo negli altri regimi opzionali, si ritiene che le affermazioni contenute nella circolare debbano essere espunte.

Infine, di nuovo si ritiene che la norma non riporti la proibizione di compensare redditi diversi di natura finanziaria dell'art. 67 ed i redditi diversi da cripto-attività.

Contributo

Eliminare le frasi indicate dalla circolare perché in contrasto con le norme di legge e con altri paragrafi della circolare stessa.

Finalità

Evitare conflitti di norme e interventi di prassi che intervengano a colmare vuoti normativi.

Evitare incertezza nella portata delle norme e rispettare il contenuto dello Statuto del contribuente e della riserva di legge costituzionale.

3.2.3 Regime del risparmio gestito

(omissis)...

Con la modifica di tale disposizione ad opera del comma 128, lettera c), numero 1) è possibile, attraverso uno specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli, conferire tale incarico anche per la gestione di cripto-attività.

(omissis)...

Osservazione

Non è definito in cosa consista lo “specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale del portafogli” né la norma lo prevede.

Non si comprende come possano dialogare cripto-attività che non rappresentano strumenti finanziari con soggetti autorizzati dal Tuf Dlgs n. 58/1998 ad operare nel regime del risparmio gestito intervenendo come soggetti che possono decidere quali operazioni di investimento effettuare con le cripto-attività ricevute in gestione.

Non è indicato il presupposto giuridico che consentirebbe di ricevere l’incarico di gestione delle cripto-attività da parte di un operatore finanziario autorizzato, visto che le cripto-attività non sono strumenti finanziari, che sarebbero altrimenti disciplinati da altre norme del Tuir, riferite ad altre categorie reddituali, al di fuori della categoria dei redditi diversi da cripto-attività.

Contributo

Eliminare l’intero paragrafo

Finalità

Ricondurre alle indicazioni della norma ed evitare l’applicazione illegittima di un regime di risparmio inaccessibile ai detentori di cripto-attività, che, tra l’altro, comporterebbe anche un conflitto normativo in ordine alla regola di tassazione da applicare ai redditi effettivamente prodotti.

3.3 Obblighi a carico degli intermediari

La lettera d) del comma 128 include il riferimento alle cripto-attività nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina gli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti nonché l’obbligo di certificazione alle parti relativamente alle medesime operazioni.

In particolare - sempreché non sia stata esercitata l’opzione di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997 per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito - sono tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e comunicazione gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, nonché gli intermediari non residenti, limitatamente alle operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni ad essi appartenenti situate nel territorio dello Stato.

Costituiscono oggetto degli obblighi di comunicazione le operazioni suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir:

- 1. rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;*
- 2. trasferimenti di cripto-attività verso rapporti intestati a soggetti diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza e prelievi delle stesse.*

Qualora nelle operazioni sopra menzionate siano intervenuti due o più dei soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati:

- *le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'operazione;*
- *la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;*
- *le quantità e il valore delle cripto-attività oggetto dell'operazione;*
- *gli eventuali redditi diversi realizzati.*

Osservazione

Date le assolute e inconciliabili incertezze derivanti da quanto esposto sopra è opportuno riscrivere prima la parte precedente per poi passare agli obblighi per gli intermediari, che addirittura, non hanno alcuna indicazione in merito al fatto generatore di imposta definito come “permuta”.

Contributo

Eliminare l'intero paragrafo

Finalità

Ricondurre alle indicazioni della norma.

3.4. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale

La Legge di Bilancio 2023 al comma 129 ha introdotto l'obbligo del monitoraggio fiscale per le cripto attività a partire dal 01 gennaio 2023.

... omissis...

In coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interPELLI pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

...omissis...

Osservazione.

Come più volte enunciato nel presente contributo, gli obblighi di monitoraggio per le cripto-valute non erano stati previsti dal legislatore prima dell'introduzione del comma in argomento, al pari di quelli per le cripto-attività.

Tali indicazioni, quindi non obblighi, provenivano esclusivamente dalla prassi ad opera dell’Agenzia delle entrate. Tale prassi, seppur consolidata fin dall’anno 2019 con le istruzioni al modello dichiarativo Unico PF 2019 redditi 2018, non possedeva alcun rango normativo così come anche chiarito precedentemente nel presente documento.

Ancora in questo passaggio si assiste alla confusione che inquina il ragionamento tecnologico in tema di conservazione e/o archiviazione delle cripto-attività. Va ribadito, nuovamente, che qualsiasi forma di cripto attività non è un file dotato di matericità che può entrare nella sfera del possesso di chicchessia distinguendolo dalla *blockchain* di riferimento, la quale sarà sempre l’unica soluzione di archiviazione del token. I wallet, conti digitali, etc.. non sono altro che meri sistemi di archiviazione delle istruzioni (chiavi pubbliche e private) che permettono al detentore di poter trasferire i token all’interno della blockchain verso altro soggetto.

Difficilmente il contributo da parte della circolare in consultazione alla normativa antiriciclaggio può risultare efficace se non vi è chiarezza sulla tecnologia che si vuole disciplinare e su come essa funzioni nella realtà, materiale e digitale.

L’unica distinzione possibile resta quella tra custodial wallet e non custodial wallet. Se in quest’ultimo caso è evidente che la titolarità delle chiavi è nella piena disponibilità del contribuente, nel primo caso la disponibilità delle cripto attività viene trasferita ad un soggetto terzo che si fa custode del diritto di poter trasferire i token, così che il contribuente ne potrà disporre unicamente impartendo un ordine al custode.

Contributo.

In coerenza con l’intervento del legislatore, dal 01 gennaio 2023 sarà oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute e tutte le altre fattispecie di cripto-attività nella disponibilità del contribuente

Finalità.

Interpretazione corretta e rispetto del reale funzionamento del contesto tecnologico.

3.5. Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività

La Legge di Bilancio 2023 al comma 131 ha introdotto all’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 –

bis recante la specifica che, in deroga ai commi da 1 a 1-ter dello stesso articolo, non concorrano alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione a conto economico. Al comma 132 si riconosce l'applicazione del comma 3-bis così introdotto anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I commi 131 e 132 stabiliscono che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

.. omissis...

Ne consegue che, per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni valutativi devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui le cripto-attività siano rilevate in bilancio come:

- beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione;

- rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell'attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 92 e 94 del Tuir;

- attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir.

... omissis...

Osservazione.

Premettendo quanto l'impostazione proposta in merito alle previsioni in commento ai commi 131 e 132 risulti del tutto condivisibile, lascia sgomenti la linea interpretativa propria dell'Agenzia delle Entrate, più volte richiamata nella prassi precedente e nella presente circolare, che parifica le cripto-valute alle valute estere ed i wallet ai conti correnti, e che invece, nel presente paragrafo, viene radicalmente sconfessata, quando si tratta della rappresentazione a bilancio d'esercizio delle cripto attività.

Infatti, la stessa risoluzione 72/E del 02 settembre 2016 affermava che le cripto valute (rif. bitcoin) nella disponibilità della Società dovessero essere valutate secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio e che tale valutazione assumesse rilievo ai fini fiscali ai sensi dell'art 9 del TUIR. Tale interpretazione era evidentemente volta a riconoscere l'iscrizione nel bilancio d'esercizio tra la liquidità, ipotesi non richiamata nelle semplificazioni precedenti per gli OIC adopter, che difficilmente avrebbe potuto diversamente avere rilevanza ai sensi dell'art 9 del TUIR.

Pare evidente che il comportamento contabile suggerito nel presente documento sia, quindi, totalmente contrastante con la linea interpretativa che vorrebbe l'assimilazione tout court delle cripto-valute alle valute estere e dei wallet ai conti correnti.

Tale orientamento, ad esempio nel caso del mining e quindi della creazione a titolo originario di cripto attività, sorpassa e sterilizza totalmente l'interpretazione precedentemente espressa dall'Agenzia delle Entrate che voleva l'attribuzione a titolo originario delle cripto attività quale fatto generatore di reddito imponibile per il valore attribuito dal mercato in quel momento. Le cripto attività estratte dai miner e non cedute sul mercato in cambio di beni/servizi o di valuta Fiat, dovranno essere iscritte tra le rimanenze al minore tra il costo di produzione e il valore di mercato, così come previsto dal comma 9 dell'art 2426 del codice civile.

Contributo.

Nessuna variazione da apportare.

Finalità.

Interpretazione corretta, l'osservazione è volta ad evidenziare l'incompatibilità delle regole tributarie e civilistiche con l'assimilazione alle valute estere.

3.6 Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Tenuto conto del cambio di regime, il legislatore ha previsto la possibilità per i soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990, di rideterminare il valore delle cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023.

Osservazione.

Il comma 133 della Legge di bilancio 2023 non limita la platea dei soggetti titolati ad effettuare la rideterminazione delle cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023, ai soli soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4 del d.l. n.167 del 1990.

Tant'è che tale articolo (art4 del DL 167/90) è stato modificato proprio dalla Legge di bilancio 2023, prevedendo quindi l'obbligo di monitoraggio fiscale per i soggetti detentori di cripto-attività, prima non presente a livello normativo, senza precisare esclusioni di sorta.

Contributo.

Eliminare la limitazione ai soggetti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 e prevedere eventualmente la necessità di dimostrare, specificando le modalità attuative.

Finalità.

Interpretazione coerente con la norma e con l'evoluzione del contesto normativo.

A tal fine, il comma 133 ha previsto che «Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento». Con tale disposizione normativa è stata prevista la possibilità per i contribuenti che detengono alla data del 1° gennaio 2023 crypto-attività di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data, a condizione che il costo o valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita nella misura del 14 per cento. Nel caso in cui il contribuente detenga più crypto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione. Ad esempio se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene n. 10 bitcoin e n. 20 ethereum e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin deve rideterminare il valore di tutti i n. 10 bitcoin detenuti.

Osservazione.

La bozza di circolare indica come la rideterminazione sia obbligatoria per tutte le attività aventi la medesima denominazione, senza distinguere tra quelle detenute direttamente (non custodial wallet) e quelle presso terzi, da cui origina un rapporto giuridico diverso.

Contributo.

Sostituire la frase: “Nel caso in cui il contribuente detenga più crypto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione” con la seguente: “Nel caso in cui il contribuente detenga più crypto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione e **detenute** nella medesima maniera”

Finalità.

In tale maniera si distingue il *custodian wallet* da *non custodian wallet* poiché l'accessibilità e la fruibilità potrebbe essere diversa e determinare percorsi diversi.

Il valore della cripto-attività sul quale deve essere applicata l'imposta sostitutiva deve essere rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.
[omissis]

Osservazione.

Premesso che il valore di una cripto-attività può differire, anche sensibilmente, tra una piattaforma di Exchanger e un'altra e premesso che esistono cripto-attività non presenti sui cosiddetti Exchanger centralizzati, risulta fondamentale specificare che tra le “analoghe piattaforme” sono compresi anche gli Exchanger decentralizzati, cosiddetti DEX.

Inoltre, esistono siti web dedicati, tra i più noti Coinmarketcap e Coingecko, che, monitorando i livelli di prezzo di una determinata cripto-attività sugli Exchanger dove essa è scambiata e facendo una media, forniscono, nella maggior parte dei casi, valori di prezzo più veritieri e uniformi. Prevedere la possibilità di utilizzare queste piattaforme per il reperimento dei valori di prezzo permetterebbe di semplificare e uniformare la procedura, evitando anche eventuali contenziosi tra contribuente ed amministrazione finanziaria riguardo l'aver scelto un Exchanger, piuttosto che un altro, al fine di ottenere un vantaggio fiscale.

La locuzione “al 1 gennaio 2023”, abbinata al mondo delle cripto-attività, spiccatamente a-territoriale e non soggetto agli standard di contrattazione dei mercati finanziari tradizionali, necessiterebbe di una specifica temporale aggiuntiva, prevedendo che il valore al 1 di gennaio 2023 sia quello delle 00:00, ora italiana, di tale giorno, oppure usare il prezzo di apertura presente in alcuni siti informativi e in alcuni Exchanger.

Contributo.

Aggiungere come fonte di reperimento dati anche le piattaforme aggregatrice di prezzo e aggiungere che il valore al primo gennaio 2023 sia quello delle 00:00 ora italiana oppure quello di apertura presente in alcuni siti informativi e in alcuni Exchanger.

Finalità.

Rendere più chiara la norma, semplificare e uniformare le fonti di riferimento dati anche al fine di limitare il rischio di contenziosi.

[omissis]

I contribuenti che rideterminano il valore delle cripto-attività devono indicare i dati relativi nel modello Redditi PF 2024 (relativo al periodo d'imposta 2023). Sarà cura dei contribuenti conservare la documentazione comprovante il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, da esibire o trasmettere a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Osservazione.

Specificare che, così come affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 1/E del 15 febbraio 2013 in merito alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, la mancata indicazione dei dati relativi alla rivalutazione delle cripto-attività in dichiarazione dei redditi costituisce violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065) ma non pregiudica gli effetti della rideterminazione.

Contributo.

Aggiungere la frase: la mancata indicazione dei dati relativi alla rivalutazione delle cripto-attività in dichiarazione dei redditi costituisce violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065) ma non pregiudica gli effetti della rideterminazione.

Finalità.

Rendere più chiara la norma.

3.7 Tassazione indiretta

3.7.1 Imposta sul valore aggiunto

Osservazione

La legge di bilancio non è intervenuta sugli aspetti IVA, tale per cui è opportuno limitarsi agli aspetti delle imposte dirette, per non appesantire la circolare.

In ogni caso

Contributo

Eliminare l'intero paragrafo sull'IVA e eventualmente fare un documento separato *ad hoc*, da porre in consultazione.

Finalità

Per lasciare la circolare limitata alla legge di bilancio.

3.7.2 Imposta di bollo.

L'introduzione dell'imposta di bollo necessita delle indicazioni sul valore da prendere a base del calcolo, ed in particolare al momento di rilevazione nel caso di chiusura del rapporto.

Il valore da assoggettare all'imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta.

In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle crypto-attività.

Osservazione.

La determinazione puntuale alla fine dell'anno rende imponibile esclusivamente ciò che è presente nel prestatore di servizio di valute virtuali alla fine del periodo.

La determinazione al costo o al valore corrente risente di numerose variabili derivanti dall'andamento dei mercati delle cryptoattività.

L'unico dato certo e verificabile è il costo, stante *airdrop*, *scam token* ed altro.

Contributo.

Il valore da assoggettare all'imposta di bollo è il costo riconosciuto al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al

31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta.

Finalità.

Interpretazione che tiene conto delle difficoltà di mercato.

3.7.3 Imposta sul valore delle cripto-attività

Il comma 146 modificando il comma 18 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».

Tenuto conto della esplicita esclusione dell'applicazione del comma 18-bis dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Osservazione.

L'elemento impositivo dell'imposta di bollo consiste nella comunicazione periodica alla clientela, effettuata da un intermediario finanziario, da un ente terzo che, all'interno di un rapporto contrattuale, debba inviare una comunicazione periodica.

Coerentemente all'imposta di bollo come sopra rappresentata, nel 2011 fu introdotta un'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (art. 19, commi da 18 a 22 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), obbligando a dichiarare l'entità e la consistenza delle attività finanziarie detenute in Paesi esteri, in attuazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

Le attività finanziarie detenute all'estero sono costituite da prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero, (o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari o in cassette di sicurezza), con soggetto passivo di imposta i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Fino all'anno di imposta 2022 per prassi e dottrina concorde non vi era alcuna imposizione sulle criptoattività: la legge 197 del 27 dicembre 2022 ha modificato queste norme, rendendo soggetto ad imposta di bollo le comunicazioni che gli intermediari, che a qualunque titolo detengano per conto terzi le criptoattività, effettuino alla propria clientela.

La norma però, introduce l'assoggettamento a Imposta sul Valore delle Criptoattività_quelle detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Il testo, però, è chiaro e non dà spazio ad alcuna interpretazione difforme: la frase "*in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa*" fa e deve fare riferimento a tutti i rapporti contrattuali in cui è possibile applicare l'imposta di bollo e che quindi hanno una comunicazione periodica alla clientela.

L' Imposta sul Valore delle Criptoattività, essendo nello stesso comma che istituisce l'IVAFE non può che afferire, quindi, alle situazioni che hanno un presupposto impositivo simile e quindi, necessariamente, su coloro che detengono le criptoattività all'estero, presso un terzo (*custodial wallet*) che abbia un obbligo simile a quello previsto dall'imposta di bollo costituito nella comunicazione periodica alla clientela.

La logica conseguenza, e altrimenti non potrebbe essere, è che il detentore di criptoattività tramite *non custodian wallet* NON sia soggetto ad IVAFE in quanto obbligato a comunicare a sé stesso, fornitore e cliente nello stesso tempo, fuori del presupposto impositivo dell'imposta di bollo! (vedi sopra)

L' Imposta sul Valore delle Criptoattività trova applicazione sulla detenzione di attività finanziarie presso *custodian wallet* esteri, assimilabili a quelli interni, con criptoattività a titolo di proprietà o di altro diritto, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, anche nel caso in cui tali attività siano state ricevute a titolo di successione ereditaria o donazione.

Contributo.

Il comma 146 modificando il comma 18 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, prevede che «*A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica*

26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».

Tenuto conto della esplicita esclusione dell'applicazione del comma 18-bis dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività presso intermediari esteri sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato presso intermediari esteri.

Finalità.

La circolare deve rispettare la norma e non può introdurre nuovi tributi o fattispecie impositive.

Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.

Osservazione

L'imponibilità è prevista esclusivamente per i detentori di criptoattività presso soggetti terzi con la circolare che introduce una fattispecie derivante dalla confusione di comprensione della tecnologia che inquina il ragionamento in tema di conservazione e/o archiviazione. Va ribadito, nuovamente, che qualsiasi forma di cripto attività non è un file dotato di matericità che può entrare nella sfera del possesso di chicchessia distinguendolo dalla blockchain di riferimento, la quale sarà sempre l'unica soluzione di archiviazione del token. I wallet, conti digitali, etc.. non sono altro che meri sistemi di archiviazione delle istruzioni (chiavi pubbliche, private ed indirizzi) che, oltre che gestire l'identità digitale, permettono al detentore di poter trasferire i token all'interno della blockchain verso altro soggetto.

Le criptoattività non possono essere archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.

Contributo

Tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti.

Finalità

Orientamento corretto ed in linea con la normativa.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate. Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Come previsto dal comma 19 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate.

Osservazione

La determinazione della base imponibile deve essere riportata nell'alveo delle criptoattività, poiché alcune piattaforme permettono l'*High Frequency Trading*, non hanno alcun obbligo di rendicontazione né di valorizzazione, detengono *scam token* o criptoattività con valori elevati senza alcun mercato di riferimento ovvero senza liquidità e quindi occorre raffinare la base imponibile, prevedendo una forma semplice,

Quando indicato è per lo più impossibile sia da determinare sia da verificare, generando torri di avorio senza alcuna base.

Contributo

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dall'intermediario che detiene le criptoattività per conto del contribuente. In caso in cui l'intermediario non rilevi tale valore, lo stesso potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziate.

Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione da parte dell'intermediario.

Come previsto dal comma 19 dell'articolo 19 del d.l. n. 201 del 2011, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate.

Le eventuali sanzioni applicabili vengono suddivise fra i cointestatari nella stessa proporzione di cui sopra e non si applicano in misura intera per ognuno di essi.

Finalità

Orientamento corretto ed in linea con la normativa.

4. Regolarizzazione delle cripto-attività

I commi da 138 a 142 prevedono per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati la possibilità di presentare un'istanza di regolarizzazione.
[omissis]

Osservazione.

La norma legittima a predisporre l'istanza solo i contribuenti che hanno ommesso o che non avevano l'obbligo, anche per il mancato realizzo di redditi, di indicare, all'interno dei rispettivi quadri dichiarativi, Quadro RW per il monitoraggio e Quadri RT – RL – RM – e altri se rilevati in altre categorie reddituali al di fuori dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a seconda dei casi, l'importo delle cripto-attività detenute al termine del periodo d'imposta e i redditi su di esse realizzati, precludendo quindi l'adesione a chi invece avesse compilato tali quadri in maniera incompleta o errata.

Tale previsione si pone in contraddizione con il requisito di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. L'interpretazione della norma dovrà quindi essere estensiva permettendo l'adesione all'emersione anche ai soggetti che abbiano indicato i valori oggetto della sanatoria, ma in maniera incompleta o errata.

Contributo.

Eliminare “*che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse*”

realizzati” ampliando di fatto la possibilità di sanatoria anche a coloro che abbiano compilato i quadri dichiarativi ma in maniera incompleta o inesatta.

Finalità.

Allineare la norma al requisito di eguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione, eliminando una discriminazione senza fondamento.

[omissis]

In particolare, il comma 139 prevede che i soggetti che, nel periodo di riferimento, non hanno realizzato redditi in relazione alle cripto-attività detenute, o che hanno correttamente dichiarato i relativi redditi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere da c-ter) a c-quinquies), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell’istanza di regolarizzazione, indicando le cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nel Quadro RW del modello Redditi, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

[omissis]

Osservazione.

Interpretare la norma considerando, tra i redditi oggetto di sanatoria, quelli ottenuti ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere da c-ter) a c-quinquies), e dell’articolo 44, comma 1, h), del Tuir, significa reiterare nell’applicare norme relative a fattispecie che nulla hanno a che spartire con le cripto-attività, sia sotto l’aspetto giuridico che definitorio. Identificare l’effettiva capacità contributiva di redditi ottenuti mediante le cripto-attività non è un aspetto che si può generalizzare e, perlomeno parzialmente, la Legge di bilancio 2023 ha recepito questo aspetto, seppur con lacune applicative già trattate nel presente documento, aggiungendo un comma *ad hoc* nell’articolo 67 del TUIR. Aver circoscritto il perimetro dei redditi, oggetto della sanatoria, alle norme sopra esplicitate, comporta il rischio di assoggettare a tassazione importi potenzialmente privi di una effettiva capacità contributiva o non effettivamente compresi in tali riferimenti normativi.

Inoltre, prevedere sanzioni per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro RW per gli anni antecedenti al 2022, quando le modifiche all’articolo 4 del d.l. n.167 del 1990 che hanno previsto l’inserimento dell’obbligo di monitoraggio per le cripto-attività sono avvenute solo con la Legge di

bilancio 2023, pare essere una chiara applicazione retroattiva della norma in conflitto con quanto previsto dallo Statuto del contribuente e la Costituzione.

La presenza delle valute virtuali all'interno delle istruzioni del modello redditi e la sentenza del TAR del Lazio n. 1077 del 27.01.2020, sulle quali probabilmente si basa il presupposto della sanzione dello 0,5%, coinvolgono oltretutto le sole "valute virtuali", essendo il concetto di cripto-attività stato inserito dalla Legge di bilancio 2023.

Questo ha la conseguenza che, indipendentemente da quanto sopra osservato in merito alla citata sentenza, l'eventuale obbligo di monitoraggio anteriore all'annualità 2023 vada a concernere solo una parte delle cripto-attività introdotte dalla Legge 197 del 29.12.2022.

Inoltre è auspicabile indicare quali criptoattività siano rilevanti e i prezzi annuali di riferimento per le stesse.

Contributo.

In particolare, il comma 139 prevede che i soggetti che, nel periodo di riferimento, non hanno realizzato redditi in relazione alle cripto-attività detenute, o che non hanno correttamente dichiarato i relativi redditi ai sensi del comma 127 della legge 197/2022 possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di regolarizzazione, indicando le cripto-attività rilevanti detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione nel Quadro RW del modello Redditi, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore medio delle attività non dichiarate sulla base di quanto sarà comunicato..

Finalità.

Maggiore chiarezza e rispondenza alla normativa.

[omissis]

Il valore delle cripto-attività su cui calcolare l'imposta sostitutiva e/o le sanzioni ridotte è dato dal valore al 31 dicembre di ciascun periodo d'imposta e/o per le attività cedute nel corso del periodo d'imposta dal valore al termine del periodo di detenzione.

Osservazione.

Così come già esplicitato precedentemente in questo documento risulta necessario dettagliare quale valore dichiarare, come reperirlo e quando, soprattutto in corso di anno. Nel punto 3.6 del presente

documento viene proposto di affiancare agli exchange centralizzati e decentralizzati anche i siti aggregatori di prezzo come ad esempio Coinmarketcap e Coingecko.

Inoltre, risulta fondamentale specificare anche che il valore di riferimento debba essere quello al 31 dicembre alle 23.59 italiane, o il prezzo di chiusura presente su alcuni siti informativi o exchange.

Per il valore annuale si rimanda al punto precedente.

Contributo.

Aggiungere “è dato dal valore al 31 dicembre alle 23.59 ore italiane o dal prezzo giornaliero di chiusura in caso di cessione nel corso del periodo d’imposta, reperito sull’exchange dove sono state acquistate le crypto-attività o su altre piattaforme analoghe, inclusi anche i siti aggregatori di prezzo, ecc...”.

Finalità.

Fornire maggiore chiarezza alla norma.

È possibile regolarizzare esclusivamente crypto-attività di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite e la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle crypto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990. Al fine di fornire tale dimostrazione, il contribuente dovrà allegare al modello una relazione di accompagnamento al fine di dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite, con relativa documentazione probatoria unitamente ai dati documenti e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle crypto-attività e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni. Il modello per la regolarizzazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Osservazione.

Il comma 142 della Legge di bilancio 2023 introduce il concetto di dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, senza dettagliare come questo aspetto vada ad impattare all’interno del meccanismo dell’istanza di emersione e specificando che l’istanza di emersione permette di regolarizzare solo i redditi relativi alle criptovalute detenute (e non tutte le cryptoattività *illo tempore* non sottoposte ad alcun obbligo)

Il concetto di liceità, centrale per coloro che intendessero accedere alla regolarizzazione, non è giuridicamente definito, dunque, non si comprende come e con quali supporti documentali poter

dimostrare la liceità dell'origine delle somme impiegate per acquistare le criptovalute da regolarizzare.

La norma indica che l'istanza di emersione non sana eventuali illecità di diversa natura a fini antiriciclaggio, essendo esclusa qualsivoglia preclusione o conseguenze, avendo natura di sanatoria esclusivamente tributaria e di monitoraggio tributario.

La relazione di accompagnamento, genericamente indicata nella norma, ricorda l'autodichiarazione obbligatoria richiesta in occasione delle istanze di emersione della voluntary disclosure, che all'epoca, per altro, conteneva anche una manleva per i professionisti, non prevista da questa norma. Tale sanatoria, infatti, oltre a non prevedere alcuno scudo in ambito penale e penal-tributario, non solleva i professionisti dagli obblighi di adeguata verifica o di segnalazione di operazione sospetta previste dal D.Lgs. n. 231/2007.

Contributo.

Definire il concetto di liceità delle somme, al fine di fornire la possibilità di produrre documentazione adeguata a dimostrare che la provenienza dei fondi non origini da reati presupposti di qualsiasi genere, compresi i reati tributari e definire le conseguenze relative al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, delle violazioni valutarie e delle violazioni penali e penal-tributarie, che possono ingenerare responsabilità personali e professionali in capo ai professionisti ed ai contribuenti che predisporranno l'istanza.

Finalità.

Fornire maggiore chiarezza alla norma.

5. Presupposti di territorialità

...omissis...

La legge di bilancio 2023 non ha previsto un'analogia esclusione per i redditi diversi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, pertanto nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia.

Pertanto, nei confronti dei soggetti non residenti sono imponibili in Italia i redditi diversi derivanti dal rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione delle cripto-attività attraverso i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale di cui alla successiva lettera i-bis) residenti in Italia, come individuati dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del d.m. 13 gennaio 2022, nonché quelle derivanti da cripto-attività archiviate su eventuali supporti informatici (quali ad esempio chiavette USB) detenute in Italia.

Inoltre, con riferimento alla tassazione in Italia di tali redditi nei confronti di soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 24-bis del Tuir (cd. neo-residenti), gli stessi si intendono realizzati in Italia se derivano dal rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività detenute nel territorio dello Stato.

Al contrario, affinché tali redditi diversi realizzati da parte di neo residenti rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir è necessario che le cripto-attività siano detenute in un "portafoglio digitale", "conto digitale" o altro sistema di archiviazione o conservazione all'estero.

Osservazione.

Come già ampiamente osservato numerose volte nel presente contributo, in ultimo alle osservazioni mosse al paragrafo 3.4 della circolare in consultazione, si assiste alla confusione tecnologica che inquina il ragionamento in tema di conservazione e/o archiviazione. Va ribadito, nuovamente, che qualsiasi forma di cripto attività non è un file dotato di matericità che può entrare nella sfera del possesso di chicchessia distinguendolo dalla *blockchain* di riferimento, la quale sarà sempre l'unica soluzione di "archiviazione" del token.

Le cripto attività non possono in alcun modo essere conservate su chiavette USB. Possono esserlo unicamente le informazioni inerenti alla chiave pubblica, la chiave privata e l'indirizzo (elemento mancante in tutta la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate), tanto più che un wallet è più correttamente definibile come un *portachiavi digitale* piuttosto che un *portafoglio digitale*¹⁰.

¹⁰ In tal senso Interpello n. 956-39/2018 – DRE Lombardia
Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi crittografiche di cui:

Va ribadito che il funzionamento della blockchain è basato su transazioni che attribuiscono una dotazione di n token ad un determinato indirizzo ma tali token non sono mai dotati di fisicità tale per cui possano essere salvati/archiviati/detenuti fisicamente in alcun luogo, resteranno sempre una scrittura contabile all'interno della blockchain.

L'unica distinzione possibile resta quella tra *non custodial wallet* e *custodial wallet*. Nel primo caso la titolarità delle chiavi è nella piena disponibilità del contribuente e i token sono conservati nella blockchain, nel secondo il contribuente si priva della possibilità di disporre delle proprie cripto attività trasferendola ad un soggetto terzo che si fa custode di tale diritto, creandosi solo in tal caso un nesso geografico identificabile con la residenza del custodial wallet.

Anche l'interpello 956-39/2018 – DRE Lombardia, in ambito di monitoraggio fiscale, ritiene l'investimento estero in qualsiasi caso non sia detenuto tramite un intermediario residente¹¹.

Difficilmente il contributo da parte della circolare in consultazione alla normativa antiriciclaggio può risultare efficace se non vi è chiarezza sulla tecnologia che si vuole disciplinare.

Contributo.

Definire il concetto di *non custodial wallet* e di *custodial wallet* e come la territorialità, identificabile con il territorio dello Stato, possa assumere rilevanza come redditi realizzati in Italia nel solo caso in cui il contribuente si avvalga di intermediari residenti. .

Finalità.

Interpretazione corretta e rispetto del reale funzionamento del contesto tecnologico.

(i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;

(ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.)

¹¹ In tal senso Interpello n. 956-39/2018 – DRE Lombardia:

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.

Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.)

La natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:

- *di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale del portafoglio, in cui l'intermediario italiano riceve un mandato di gestione discrezionale delle cripto-attività detenute all'estero;*
- *di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione da parte di società fiduciarie italiane), dove l'intermediario italiano amministra le cripto-attività detenute all'estero eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale;*
- *omissis..*

Osservazione.

Quest'ultimo passaggio, per quanto appena espresso in tema di funzionamento tecnologico della blockchain, ha senso solo ed unicamente se all'intermediario italiano vengono fornite le chiavi e non se vengono attribuite le cripto attività tramite una transazione.

In ogni altro caso, in cui il contribuente possa disporre delle proprie chiavi, il reddito sarà sempre di fonte estera.

Contributo.

Definire i casi in cui l'intermediario residente non abbia in custodia le cripto attività.

Finalità.

Interpretazione corretta e rispetto del reale funzionamento del contesto tecnologico.

5. CONCLUSIONE

Gli scriventi si auspicano che la circolare venga profondamente rivista sulle base delle indicazioni esposte e si rendono disponibili ad una interlocuzione per l'emanazione di orientamenti della legge 197/2022 che siano rispettosi della norma, della tecnologia e siano applicabili effettivamente.

Cordialità,

Milano, 30 Giugno 2023

Stefano Capaccioli
Paolo Luigi Burlone
Giovanni Enrico Passarini
Giacomo Gorla
Mauro Finiguerra